# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

# 258° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

# INDICE

| Commissioni permanenti   |                    |     |
|--|--------------------|-----|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali                         | Pag.               | 15  |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia                                     | <b>»</b>           | 42  |
| 3 <sup>a</sup> - Affari esteri                                 | <b>»</b>           | 52  |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio                                      | <b>»</b>           | 57  |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione                                    | <b>»</b>           | 58  |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni                | <b>»</b>           | 64  |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare       | <b>»</b>           | 69  |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro                                       | <b>»</b>           | 74  |
| Commissioni riunite  |                    |     |
| 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) | Pag.               | 7   |
| Commissione speciale   |                    |     |
| Materia d'infanzia   | Pag.               | 12  |
| Giunte   |                    |     |
| Elezioni e immunità parlamentari                               | Pag.               | 3   |
| Organismi bicamerali   |                    |     |
| Mafia  | Pag.               | 82  |
| Riforma amministrativa   | <b>»</b>           | 84  |
| Sottocommissioni permanenti                                    |                    |     |
| I <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri                | Pag.               | 93  |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri                             | <b>»</b>           | 98  |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri                           | <b>»</b>           | 104 |
|  |                    |     |
| CONVOCAZIONI   | $D_{\alpha\alpha}$ | 105 |

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

96ª Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della questione sollevata dal senatore Giovanni Russo Spena in relazione al procedimento R.G. n. 28464/90 del Tribunale di Roma – 1ª Sezione Civile, instaurato a seguito di dichiarazioni da lui formulate in epoca in cui rivestiva la carica di deputato (R135 000, C21ª, 0050°)

Il PRESIDENTE informa che, il 27 ottobre 1997, il Presidente del Senato ha trasmesso la seguente lettera:

«Onorevole Collega, il senatore Russo Spena mi ha informato che - con atto del 9 ottobre scorso, che allego in copia - i suoi difensori si sono rivolti al Presidente della Camera dei deputati affinchè sia dichiarata la insindacabilità di opinioni espresse da lui, dal senatore Ronchi e dall'onorevole Russo, all'epoca componenti di quell'Assemblea, per le quali è stato instaurato un procedimento civile. Tale caso si riporta al problema generale dell'individuazione della Camera competente a dichiarare la sussistenza della prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla situazione di coloro che, al tempo del giudizio, appartengano a un ramo del Parlamento diverso da quello di cui erano membri al momento del fatto, o non siano più parlamentari. Tale problema è noto alle Camere, le quali già si sono orientate a riconoscere come competente l'Assemblea di attuale appartenenza. Poichè, nel frattempo, sono definitivamente decaduti i successivi decreti-legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, con lettera del 9 luglio scorso – che faceva seguito ad un Suo passo – segnalai la questione al Presidente Violante, in vista dell'elaborazione di criteri condivisi da Senato e Camera, invitandoLa contemporaneamente a promuovere contatti informali con la corrispondente Giunta della Camera. Tenendo conto di ciò, desidero richiamare la Sua attenzione sulla iniziativa del senatore Russo Spena, per le valutazioni di Sua competenza. Con i migliori saluti».

Il Presidente comunica inoltre di essersi consultato con il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, Ignazio La Russa, il quale ha osservato che il criterio assunto dalla Giunta del Senato ed espresso anche dal corrispondente organo della Camera sotto la vigenza del decreto-legge n. 555 del 1996, di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, criterio che individua nella Camera di attuale appartenenza del parlamentare l'organo competente a deliberare sulle questioni relative alla prerogativa dell'insindacabilità, potrebbe essere modificato nel caso in cui emergessero, a seguito della decadenza del decreto-legge suddetto, elementi nuovi che giustifichino una diversa interpretazione.

Il senatore BERTONI ritiene che qualora, per i medesimi fatti, siano attualmente chiamati a rispondere un senatore ed un deputato che, all'epoca dei fatti in questione, appartenevano allo stesso ramo del Parlamento, la competenza a deliberare sull'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione spetti, rispettivamente, al Senato ed alla Camera dei deputati.

Il senatore CÒ ritiene che il criterio di assegnare la competenza alla Camera di attuale appartenenza è il più razionale dal momento che la tutela dell'immunità di un parlamentare non può che essere affidata al ramo del Parlamento del quale egli è componente. Ricorda inoltre che, in materia di competenza a deliberare circa la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, le Camere si sono in passato pronunciate nel senso da lui indicato. Il criterio da lui illustrato ha inoltre il merito di prescindere dai tempi di accertamento dei fatti da parte dell'autorità giudiziaria.

Il senatore FASSONE ritiene che occorra in primo luogo interrogarsi su quale sia la *ratio* sottostante alle due soluzioni delle quali si discorre. L'attribuire la competenza alla Camera di attuale appartenenza significa essenzialmente mirare alla tutela della composizione della Camera. L'individuazione della competenza nella Camera alla quale il parlamentare apparteneva al momento in cui si sono verificati i fatti parrebbe invece il criterio più idoneo a garantire l'espressione di un giudizio appropriato sullo svolgimento della vicenda.

L'articolo 68, primo comma, della Costituzione non fornisce alcun elemento utile all'individuazione dell'organo competente a deliberare sulle ipotesi di sussistenza della prerogativa della insindacabilità, mentre i commi secondo e terzo della citata norma costituzionale fanno riferimento espresso, per le ipotesi di limitazione della libertà personale del parlamentare, alla Camera di attuale appartenenza. Il decreto-legge

n. 555 del 1996, attuativo dell'articolo 68 della Costituzione, stabiliva che, in materia di insindacabilità, era competente la Camera alla quale il parlamentare apparteneva al momento in cui si svolgeva il giudizio, e la medesima competenza era individuata, all'articolo 5 del citato decreto-legge, anche in materia di intercettazioni di conversazioni riguardanti i membri del Parlamento. In ordine ai reati ministeriali, in base all'articolo 96 della Costituzione occorre far riferimento alla legge costituzionale n. 1 del 1989. Tale legge costituzionale stabilisce che la Camera dei deputati delibera sulle domande di autorizzazione a procedere che riguardano i ministri che rivestono la carica di deputati, mentre il Senato è competente per le questioni attinenti a ministri che sono senatori ed anche a ministri che attualmente non sono parlamentari. In conclusione considera come unico criterio utile per la definizione della questione quello volto a tutelare la Camera alla quale il parlamentare appartiene al momento in cui si instaura il giudizio nei suoi confronti.

Il PRESIDENTE dichiara di propendere per la soluzione opposta a quella da ultimo prospettata. La tutela della composizione dell'Assemblea riguarda infatti il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Le prerogative che discendono dal citato comma accompagnano il parlamentare sino alla scadenza del suo mandato, mentre la prerogativa dell'insindacabilità tutela il singolo parlamentare anche quando il suo mandato si è esaurito. Per tale motivo deve ritenersi che spetti alla Camera alla quale il parlamentare apparteneva al momento del fatto la deliberazione circa la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore PELLEGRINO si dichiara d'accordo con la posizione espressa dal Presidente. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, attribuisce infatti al parlamentare una tutela che è connessa alla qualità del fatto. La prerogativa in questione infatti si protrae nel tempo, anche successivamente al termine del mandato parlamentare, e quindi dovrebbe permanere anche la competenza della Camera alla quale egli apparteneva al momento in cui si è verificato il fatto. Le ipotesi di limitazione delle liberà del parlamentare, di cui all'articolo 68, commi secondo e terzo, incidono sulla composizione dell'Assemblea nel momento in cui si verificano, differentemente da quanto accade in materia di insindacabilità

A suo giudizio quindi, con riferimento al caso di specie, le circostanze relative all'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione possono essere valutate con maggiore efficacia dalla Camera alla quale allora appartenevano il senatore Russo Spena e gli altri soggetti citati in giudizio.L'insieme di tali considerazioni rafforza il suo convincimento circa la necessità di non estendere l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità oltre i limiti posti dalla norma costituzionale.

Il senatore BERTONI, dopo aver ascoltato gli interventi del Presidente e del senatore Pellegrino, afferma che l'approfondimento della

questione lo induce ad aderire alle tesi da loro prospettate, perchè ritiene che sono del tutto assimilabili le posizioni del parlamentare non rieletto e del parlamentare che appartiene attualmente ad una Camera diversa da quella della quale era componente all'epoca dei fatti.

Il senatore GRECO si chiede se con l'adesione ad un criterio difforme, rispetto a quello seguito in passato dalla Giunta dalla Camera dei deputati in ordine alla competenza di ciascun ramo del Parlamento in materia di insindacabilità, si possa prospettare l'eventualità di un conflitto tra le due Camere.

Il senatore PASTORE dichiara che, in astratto, tale eventualità non può escludersi.

Il senatore BERTONI ritiene che l'ipotesi di un conflitto di competenza sia evitabile dal momento che la Giunta della Camera dei deputati ha osservato che la rilevazione di elementi nuovi potrebbe giustificare un mutamento della giurisprudenza parlamentare.

Il senatore FASSONE aderisce alla tesi proposta dal Presidente.

Il senatore CÒ conferma invece le opinioni precedentemente esposte.

La Giunta approva quindi le proposte formulate dal Presidente nel senso di ritenere che la competenza a dichiarare la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla situazione di coloro che, al tempo del giudizio, appartengono a un ramo del Parlamento diverso da quello di cui erano membri al momento del fatto, o non siano più parlamentari, spetta alla Camera alla quale il parlamentare apparteneva al momento del fatto.

Il PRESIDENTE comunica che provvederà ad informare il Presidente del Senato ed il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati della deliberazione approvata dalla Giunta.

La seduta termina alle ore 14,55.

#### COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 12,20.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante Testo unico della disciplina in materia di intermediazione finanziaria (n. 193)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Esame e rinvio) (R139 b00, R43ª, 0001°)

Riferisce il senatore SENESE, relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, avuto riguardo alla parte III dello schema di decreto, relativa alla disciplina delle società quotate. Premessi i riferimenti relativi alla legislazione cui il decreto si propone di predisporre un testo unificato, in particolare le norme di attuazione delle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE varate con l'adozione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, cosiddetto decreto Eurosim, il relatore ricorda che la delega viene ora completata ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n.52, «legge comunitaria 1994» nonchè dell'articolo 21, commi 3 e 4, della stessa legge. Dopo aver ricordato i principi generali cui si è ispirato il «decreto Eurosim» il relatore Senese precisa che l'esigenza di procedere all'intervento normativo sotteso al provvedimento in titolo si lega ad una fase particolare della vita economica del Paese, che si sta muovendo verso la realizzazione piena dell'integrazione monetaria europea e che ha visto, con gli interventi di risanamento adottati, una accresciuta importanza del mercato borsistico, nell'ambito di un uso del capitale di rischio divenuto sempre più centrale come mezzo di finanziamento degli investimenti delle imprese. Punti qualificanti del decreto sono rappresentati, pertanto, dalla facoltà riconosciuta alle banche di accedere direttamente ai mercati regolamentati, nonchè dalla piena attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi in base al principio del mutuo riconoscimento: in tale ottica, peraltro, occorre – ed è la filosofia nella quale si muove tra l'altro lo schema di decreto legislativo – prestare efficaci tutele per i piccoli investitori. Altro aspetto di grande rilevanza attiene a quella che è stata definita la contendibilità dei capitali. Il relatore precisa altresì che l'ambito in cui la delega viene esercitata dal Governo è limitata alle società che emettono titoli sui mercati regolamentati anche se, per taluni aspetti, il testo unico che viene proposto va ad incidere inevitabilmente anche su altre situazioni normative che, per aspetti di connessione, rientrano in tale ipotesi

L'ampiezza del mandato conferito al Governo nell'ambito dei criteri direttivi fissati si delimita oltre che rispetto ai principi espressamente previsti dall'articolo 21, comma 4, della «legge comunitaria 1994», anche a quelli che sono desumibili dalle direttive comunitarie attuate con il «decreto Eurosim». In tal senso il relatore sottolinea, anzi, l'esigenza di compiere scelte di politica legislativa che, anche prendendo spunto dai lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali in tema di redazione dei testi normativi, proceda a breve alla riscrittura complessiva della disciplina delle società per azioni. Passa, quindi, a mettere in evidenza gli aspetti più qualificanti del titolo I dello schema in esame e rileva come il capo I del medesimo, dedicato alla sollecitazione dell'investimento, non propone rilevanti innovazioni rispetto alla normativa vigente, anche se va notato un ricorso – che l'oratore rileva in maniera problematica – all'istituto della delegificazione e connessa attribuzione alla Consob di ampi poteri sui quali, ricorda il relatore, si sono appuntate alcune critiche. Gli appare, peraltro, soprattutto con riferimento all'articolo 117, che i poteri della Consob siano da condividere, essendo finalizzati a mantenere omogenea la disciplina della sollecitazione all'investimento da chiunque effettuata. Altri aspetti che segnala riguardano l'articolo 114, intitolato agli obblighi degli offerenti, nel quale, al comma 1, si rinviene una certa equivocità, atteso che i soggetti ivi presi in considerazione non pubblicano un prospetto di investimento, ma tale prospetto debbono invece inviare alla Consob e solo in un momento successivo possono procedere alla pubblicazione. Medesime considerazioni formali il relatore riferisce agli articoli 121, comma 1, 123, comma 1, e 138, anche se attinenti a materie diverse. In merito, quindi, al capo II, in tema di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, il relatore si sofferma sull'articolo 125, sull'autorizzazione dell'assemblea, di cui segnala l'importanza, anche per la parte che riguarda la possibilità che, previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, sia possibile derogare al comma 1 ove viene previsto il divieto di compiere, da parte delle società italiane quotate in mercati regolamentati italiani, atti ed operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Il relatore prosegue, quindi, esponendo il contenuto dell'articolo 127, in tema di offerta pubblica di acquisto (OPA) successiva ove è consentito,

con decisione della Consob, stabilire soglie meno elevate di quella del 30 per cento, ma non inferiore al 15 per cento, ai fini della obbligatorietà dell'offerta pubblica di acquisto successiva. Si segnala, nell'ambito di tale articolo, il comma 2 che appare sufficientemente tutelare gli azionisti di minoranza rispetto al prezzo dell'offerta anche se - ricorda il relatore - su questo aspetto è acceso un intenso dibattito e varie proposte sono state formulate sull'entità della soglia, sul potere di autorizzazione della Consob di soglie meno elevate o anche sulla possibilità di affiancare all'OPA successiva di natura obbligatoria un'OPA preventiva sufficiente ad assicurare il controllo della società. Si tratta di aspetti sui quali il relatore sollecita un orientamento delle Commissioni riunite. Dopo aver, quindi, ricordato, con riferimento all'articolo 127, le perplessità da più parti prospettate sull'ampio potere discrezionale che il suo comma 4, alla lettera b)attribuisce alla Consob, il relatore Senese si sofferma sugli ulteriori rilievi che sono stati, da taluno, avanzati all'articolo 129, il cui comma 4 stabilisce che l'acquisto di concerto è desumibile anche dal comportamento successivo degli interessati e in altri casi è comunque presunto: si tratta di perplessità che gli appare condivisibile e, pertanto, occorrerebbe che l'acquisto di concerto fosse ancorato a dati oggettivi e non a meri aspetti di comportamento. Sull'articolo 136, che reca la definizione di gruppo, il relatore si esprime favorevolmente e, anzi, potrebbe essere opportuno prendere in considerazione che tali aspetti definitori venissero estesi anche alle società non quotate in borsa, che si trovino nelle medesime condizioni. Sulla questione degli assetti proprietari, il relatore esprime il convincimento che l'articolo 144, in tema di obblighi di comunicazioni delle partecipazioni rilevanti, rappresenti un importante contributo alla trasparenza. In merito, poi, all'articolo 145, ricorda che il dibattito in corso ha posto in risalto l'opportunità di portare oltre il 2 per cento le partecipazioni reciproche cui si applica la disciplina dal medesimo articolo prevista. Ulteriori considerazioni, sempre nell'ambito dello stesso articolo 145, il relatore riferisce al comma 3, e alla possibilità, ivi indicata, di elevare al 5 per cento il limite massimo di partecipazioni reciproche se tali partecipazioni sono acquisite sulla base di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate. Rilevato poi che l'articolo 149, sulla durata dei patti e diritto di recesso, si rivela particolarmente opportuno, chiarisce che il termine di tre anni stabilito come termine di durata per i patti parasociali e gli altri patti è stato in molte sedi criticato in base – a suo avviso – all'erronea convinzione che alla scadenza dei tre anni esso non possa essere rinnovato, mentre si evince chiaramente dal successivo comma 2 che tale limitazione non esiste. Ulteriori disposizioni che il relatore valuta favorevolmente sono quelle che riguardano, negli articoli 150 e seguenti, le disposizioni sul collegio sindacale in particolare l'articolo 151, il comma 2 del quale, prendendo atto della natura di organo di controllo di tale collegio, molto opportunamente inserisce la presenza di sindaci eletti dalla minoranza. Dell'articolo 152 il relatore Senese mette positivamente in rilievo la individuazione dei doveri del collegio sindacale, individuazione che solleva tale organo dalle attività di controllo minuto dell'amministrazione, affidandogli la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonchè sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, mentre alcune riserve avanza in merito alla lettera c) dell'articolo stesso che gli appare, invece, prefigurare una forma di controllo che è più sul merito delle scelte di gestione effettuata e pertanto dissonante rispetto alle finalità di tale organo. Circa l'articolo 154 il giudizio è positivo, anche se il comma 3, secondo il quale i sindaci possono avvalersi, anche individualmente, di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni, non gli appare perfettamente in sintonia con i poteri del collegio sindacale e con gli obiettivi di oggettivo controllo che esso deve perseguire. Aggiunge, quindi, una valutazione positiva per quanto attiene alla sezione relativa alle società di revisione contabile. Dopo aver dato conto del contenuto dell'articolo 155, che prevede che il collegio sindacale possa, nei casi previsti, effettuare denunzie al tribunale, il relatore Senese si sofferma sulla sezione, dedicata ai poteri delle minoranze, nell'ambito della quale mette in particolare risalto le disposizioni recate dall'articolo 159 e dall'articolo 163. Rispetto, anzi, a tale ultima norma rileva che la disposizione che prevede la possibilità di promuovere l'azione sociale di responsabilità contro amministratori, sindaci e direttori generali da parte di una quota di soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale rappresenta un elemento di novità estremamente incisivo, il quale può essere mantenuto a condizione, però, di circondarlo di opportune cautele che servano a bilanciare la eventualità che di questo strumento si servano minoranze con propositi di mero contrasto. Le cautele proposte riguarderebbero sia l'esclusione dell'effetto di revoca immediata a seguito dell'esperimento dell'azione sociale sia la sottoposizione dell'azione stessa ad un vaglio preventivo di ammissibilità che ne valuti la non manifesta infondatezza e si concluda con un decreto impugnabile, sulla base di analoghi istituti previsti dalla disciplina codicistica. Dopo aver dichiarato di condividere le disposizioni relative alle azioni di risparmio, il relatore Senese si sofferma sulla questione della disciplina delle deleghe di voto, mettendo in luce – in particolare – il dibattito suscitato dall'articolo 173, in tema di requisiti del committente, mentre in merito alle riserve da taluno avanzate circa l'articolo 176, sulla delega di voto, il relatore ritiene che l'articolo 178 possa difendere dai ventilati rischi di abusi mediante le cautele apprestate, conferendo idonei poteri alla Consob per dettare regole di trasparenza e correttezza rispetto allo svolgimento della sollecitazione e della raccolta delle deleghe stesse. Dichiarato, quindi, che l'articolo 175, sulle associazioni di azionisti va particolarmente condiviso, in particolare al comma 1, la lettera c), il relatore segnala l'opportunità di una diversa collocazione dei capi relativi alle sanzioni, segnalando, infine, come l'articolo 200 attribuisca alla Consob rispetto ai reati di abuso di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finanziari, di cui agli articoli 194 e 195, un potere che attualmente è attribuito solo ai Servizi segreti, facendole svolgere funzioni proprie dell'autorità giudiziaria, escludendo quest'ultima sia dall'attività di indagine che dal potere di archiviazione e creando così una forte distonia nel sistema anche se, egli conclude, tale peculiarità era già presente nella legge n.157 del 1991, pur non avendo – allora – fatto oggetti di particolari osservazioni.

Segue un breve dibattito, cui partecipano il presidente ZECCHINO, il relatore SENESE e il senatore PASQUINO sullo svolgimento di successive audizioni in merito alla tematica del provvedimento in titolo, al termine del quale si conviene di richiedere il contributo dei soggetti istituzionali, quali il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap, da acquisire mediante audizioni da tenersi nell'ambito degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite allargati ai rappresentanti dei Gruppi e da tenersi nella giornata di giovedì.

Il seguito dell'esame è, quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi giovedì 22 gennaio alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 13,20.

# COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

2ª Seduta

Presidenza del Presidente MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 20,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C35<sup>a</sup>, 0001°)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda in primo luogo che la Commissione Speciale in materia d'infanzia è equiparata, in quanto a poteri ed attività, alle Commissioni permanenti. Mentre l'istituenda Commissione Bicamerale sull'infanzia ha invece compiti di controllo e indirizzo. In questo senso, vede una prospettiva di feconda collaborazione tra i due organismi. Ricorda come orientamento unanimemente espresso in seno all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi sia stato quello di procedere ad un'audizione del ministro per la solidarietà sociale, Livia Turco, la quale ha manifestato la propria disponibilità ad essere presente in Commissione nella riunione già prevista per giovedì, 29 Gennaio, alle ore 13,30. Dà notizia quindi che l'incontro richiesto con il presidente Mancino per chiedere che alla Commissione siano assegnati i disegni di legge in materia d'infanzia è stato fissato per martedì 27 Gennaio, alle ore 13. Infine, la conferenza stampa di presentazione della Commissione è stata confermata per giovedì 22 Gennaio, alle ore 13.

Con riferimento all'oggetto dell'odierna seduta, rileva quindi che il «900» è stato definito «il secolo del bambino», essendo solo recentemente maturata la precisa consapevolezza della sua centralità, quale soggetto di bisogni e diritti. Peraltro ancora lunga appare la strada per trasformare tali principi nella completezza di risposte da parte della società. Assistiamo purtroppo ancora oggi a un'immagine dell'infanzia fortemente stereotipata, lontana dal far percepire le effettive difficoltà quotidiane del bambino concreto e non mero oggetto di messaggi pubblicitari o vittima dell'onnipotenza degli adulti. Pur nel molto parlare

che si fa del bambino e nel moltiplicarsi di attività e iniziative che lo riguardano direttamente, permangono pregiudizi e banalizzazioni che contribuiscono a porre sempre più tale soggetto alla periferia della quotidiana vita degli adulti. Pertanto, alla Commissione che ha l'onore di presiedere, si apre un campo vastissimo di azione: riformare norme inapplicate o inefficaci e rendere effettivi i diritti dell'infanzia, in ottemperanza con quanto prescritto dalla Convenzione sui diritti del bambino dell'ONU. Tali principali obiettivi potranno essere perseguiti attraverso molteplici canali quali, per esempio, l'acquisizione e l'esame di documenti, indagini conoscitive, audizioni di Ministri e soggetti responsabili.

Dopo aver sottolineato come la Commissione nasca con un forte intento unitario da parte di tutti i Gruppi, sottolinea l'importanza di intervenire in primo luogo per combattere lo sfruttamento del lavoro minorile, quello sessuale, l'aumento della criminalità fra i minori, in un'ottica intesa a migliorare in modo generalizzato la qualità di vita di tali soggetti, tenendo presente una duplice dimensione, quella della salute fisica e quella della salute psichica del minore.

Rileva inoltre l'importanza di tenere conto del nuovo attuale policentrismo educativo, nel senso che l'educazione non è più esclusiva prerogativa della famiglia o della scuola, ma la si riceve anche nella vita del quartiere, nella strada, nei momenti di gioco e tempo libero, attraverso la lettura di giornali, l'ascolto della radio e della televisione. Tenendo conto di questa complessa problematica, l'intervento didattico ed educativo deve essere inteso quale complesso di interventi responsabili mirati alla crescita dell'individuo, alla sua maturazione sociale e civile, all'incremento del senso di partecipazione e solidarietà umana.

Il senatore PELLICINI rileva che, prendendo occasione dall'incontro già programmato con il presidente Mancino, si potrebbe sensibilizzare il Presidente al fine di evitare che si verifichino episodi di piccola violenza e di sfruttamento del lavoro minorile che, purtroppo, avvengono quotidianamente nella zona del Pantheon e di Piazza Madama.

La senatrice SCOPELLITI rileva che il problema non è quello di far cessare tali episodi in una area del centro e permettere poi che si verifichino invece in altre zone. Ciò che occorre è risolvere piuttosto il problema radicalmente, senza pensare a inuti palliativi.

La senatrice SALVATO, dopo avere espresso ringraziamento al Presidente e a tutti gli intervenuti, osserva che occorre in primo luogo individuare concretamente una seria metodologia di lavoro, senza dimenticare che si opera in un organismo parlamentare che, come tale, deve misurarsi con obiettivi concreti, quale potrebbe essere ad esempio combattere lo sfruttamento del lavoro minorile. Dichiaratasi d'accordo sulla necessità di audire il ministro per la solidarietà sociale, Livia Turco, esprime l'auspicio che il previsto incontro con il presidente Mancino produca effetti positivi.

La senatrice PILONI si dichiara d'accordo con quanto rilevato dal presidente Mazzuca Poggiolini circa la necessità di riformare le norme inapplicate o inefficaci e rendere effettivi i diritti dei bambini. Sottolinea peraltro come vadano anche tenute adeguatamente in conto le condizioni dei bambini stranieri, sempre più numerosi nel nostro paese.

Il senatore MAGGIORE esprime preoccupazione per l'eccesso di responsabilità che rischia di gravare sul minore e ritiene che, in questo settore, l'esempio degli adulti sia di assoluta rilevanza.

Il senatore CAMERINI chiede in primo luogo se l'espressione «infanzia» escluda l'adolescenza e rileva l'importanza di garantire ai minori il diritto all'istruzione, nonchè salvaguardare i diritti dei bambini stranieri in Italia, senza trascurare infine l'influenza che spettacoli e televisione hanno sui minori.

Il senatore PIANETTA ritiene corretto che l'attività legislativa della Commissione si incentri in primo luogo sulla lotta agli abusi sessuali e sullo sfruttamento del lavoro minorile, creando le condizioni per una migliore prospettiva di vita dei minori. Concorda sull'utilità di non concentrare l'attenzione esclusivamente sulla condizione del bambino italiano, ma di allargare l'orizzonte a quella dell'infanzia nel mondo.

Il senatore CAMPUS rileva la necessità che le competenze in materia legislativa che sono proprie di una Commissione Speciale trovino concreta rispondenza nell'attività di tale organismo. In mancanza dell'assegnazione di disegni di legge alla Commissione, si corre il rischio di svolgere considerazioni di mera natura sociologica che non sono proprie di un organismo parlamentare.

La senatrice DANIELE GALDI, dopo avere sottolineato di concordare con gli argomenti individuati nell'intervento del presidente Mazzuca Poggiolni, sottolinea anch'ella l'esigenza di individuare gli obiettivi più urgenti, per poi intervenire normativamente. Ritiene importante la prevista audizione del ministro Turco, soprattutto per verificare, a distanza di un anno dall'approvazione da parte del Parlamento, l'attuazione del Piano per l'infanzia.

Il senatore AVOGADRO, dopo aver dichiarato di condividere tanto le comunicazioni svolte dal Presidente quanto le perplessità sollevate dal senatore Campus, ritiene che l'attenzione della Commissione debba essere incentrata sul bambino italiano.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI replica brevemente al senatore Camerini, precisando che secondo la terminologia di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU, il termine infanzia ricomprende i minori fino al 18 anno di età.

La seduta termina alle ore 21,40.

## AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

#### MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

#### 211<sup>a</sup> Seduta

#### Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi e per l'interno Giorgianni e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 1997.

Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta precedente era stata avviata l'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore GUERZONI rimette al Governo una valutazione di ordine complessivo sugli emendamenti da lui sottoscritti e presentati in identica formulazione anche da altri senatori: in particolare, il Governo dovrebbe chiarire le modalità con le quali si intendono attuare nella normativa ordinaria le prescrizioni derivanti dall'articolo 10 della Costituzione.

Il presidente VILLONE osserva che l'esigenza di ulteriori approfondimenti per alcuni parti del disegno di legge assunto come testo base, d'iniziativa del Governo, potrebbe condurre a concentrare l'esame esclusivamente su quelle disposizioni che non comportano alcun dubbio di attualità o di congruità. Le parti suscettibili di modificazioni potrebbero invece essere sottoposte a un esame più

prolungato, che tenga conto anche delle più recenti vicende inerenti all'arrivo in Italia di profughi di etnia curda.

Il sottosegretario GIORGIANNI precisa che è stata avviata una riflessione congiunta tra i Ministeri competenti, sia sugli emendamenti presentati sia sullo stesso disegno di legge: lo scopo di introdurre strumenti più moderni di tutela per gli stranieri che raggiungono l'Italia fuggendo da situazioni critiche, in una considerazione distinta da quella del fenomeno dell'immigrazione motivata da ragioni economiche, ha determinato nuove normative anche in altri paesi, come ad esempio la Germania. Occorrono tuttavia anche soluzioni concordate a livello europeo, laddove il problema dei rifugiati, già inserito nel cosiddetto Terzo pilastro dell'unificazione, è stato trasferito dopo le recenti revisioni del Trattato nel cosiddetto Primo pilastro, in modo da poter essere risolto anche con decisioni giuridicamente vincolanti. D'altra parte, la disciplina della materia è condizionata dalle prescrizioni derivanti dall'articolo 10 della Costituzione e dalle convenzioni internazionali e non può prescindere da altre elaborazioni, come quelle del Consiglio italiano per i rifugiati e quelle fatte proprie da singoli parlamentari. Quanto all'articolo 10 della Costituzione, la giurisprudenza tradizionale e prevalente lo ha interpretato alla stregua di una disposizione programmatica, ma una nota e importante sentenza della Corte di Cassazione ne ha viceversa riconosciuto l'efficacia immediatamente precettiva. Il disegno di legge del Governo è rivolto a disciplinare il diritto d'asilo in senso stretto, escludendo dal proprio ambito i casi di protezione umanitaria a favore di gruppi di persone: si tratta pertanto di una normativa organica sul diritto d'asilo, aperta a ogni contributo di miglioramento e da considerare in relazione e in equilibrio con la nuova normativa, in via di approvazione, sul più ampio fenomeno dell'immigrazione. Chiarisce tuttavia che alcune perplessità manifestate nel corso della discussione e tradotte anche in proposte emendative suscitano l'interesse del Governo, che pertanto si riserva di presentare propri emendamenti nel volgere di pochi giorni, tenendo conto anche dei più recenti episodi accaduti in Italia ad esempio quanto al caso dei profughi curdi.

Il senatore BESOSTRI ritiene opportuno approfondire ulteriormente alcuni aspetti della normativa in esame, ma sottolinea l'esigenza di procedere con sollecitudine anche per l'evidente connessione con la disciplina dell'immigrazione. Osserva quindi che l'articolo 10 della Costituzione rimette alla legge ordinaria la definizione delle condizioni per la concessione dell'asilo ma non la determinazione dei presupposti, già fissati o impliciti nella normativa costituzionale. Egli motiva la presentazione di numerosi emendamenti, da lui sottoscritti, rivolti a distinguere lo *status* di rifugiato da quello di coloro che hanno diritto all'asilo, in conformità alla giurisprudenza che ne ha distinto le relative situazioni soggettive, rispettivamente in termini di interesse legittimo e di diritto soggettivo.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno riaprire il termine per gli emendamenti fino alla settimana successiva.

Il sottosegretario GIORGIANNI esprime il consenso del Governo e precisa che le proposte emendative da lui preannunciate si riferiscono prevalentemente agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2425.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di fissare per mercoledì 28 gennaio alle ore 13 il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(2232) DE LUCA Athos ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 dicembre 1997.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Il senatore PASTORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.3, osservando tuttavia che esso tiene conto del dibattito storico in corso, il quale dovrebbe portare alla condanna di ogni crimine. I senatori SPE-RONI, DENTAMARO e MAGNALBÒ rinunciano a loro volta ad illustrare gli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.2.

Il sottosegretario ZOPPI chiede un breve rinvio della discussione, dovendosi pronunciare sugli emendamenti presentati.

Il presidente VILLONE, in considerazione di questa richiesta, prospetta un rinvio alla settimana successiva.

Il senatore SPERONI coglie l'occasione per chiedere un chiarimento al presentatore in merito alla formula che compare all'articolo 1. Risponde il senatore Athos DE LUCA, dichiarandosi disponibile ad introdurre un'altra formulazione. Il senatore BESOSTRI suggerisce il termine «decedute», anzichè «uccise»; in ogni caso dovrebbe essere tenuta ferma, a suo avviso, la data del 27 gennaio di ciascun anno.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C01<sup>a</sup>, 0073<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere parere sul disegno di legge n. 2793-quater, rimesso alla sede plenaria da parte della Sottocommissione, argomento che non figura

all'ordine del giorno. Se non vi sono osservazioni, all'esame stesso si può procedere nel corso della seduta.

Conviene la Commissione.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(2793-quater) Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali soppresse, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 18 novembre 1997, dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione e condizione)

Introduce l'esame il presidente VILLONE, segnalando varie riserve sul contenuto del disegno di legge, il quale deriva dallo stralcio di una corrispondente disposizione del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998.

Il senatore BESOSTRI osserva che i creditori non sono ammessi alla fase di determinazione dell'ammontare dei beni, sui quali dovranno soddisfare i loro diritti, con il conseguente rischio di veder compromesse le loro legittime aspettative. La disposizione non prevede nemmeno il ristoro delle spese legali sostenute per le procedure esecutive dichiarate estinte. Aggiunge che a suo avviso potrebbe ritenersi violato l'articolo 113 della Costituzione, in considerazione della mancata previsione di una possibile impugnativa nei confronti del programma di estinzione delle passività.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda poi che l'ordinamento contempla crediti privilegiati, dei quali invece non si conosce la sorte, in base alla normativa in esame. È inoltre singolare che siano i creditori stessi a stabilire su quali beni debbano soddisfare i loro diritti; non è altresì previsto un limite temporale per l'efficacia del provvedimento. Dopo aver apprezzato le considerazioni svolte dal senatore Besostri, ritiene di dubbia costituzionalità il disegno di legge anche alla luce del principio costituzionale di libertà economica e ricorda una decisione della Corte costituzionale nella quale si era posto a carico della pubblica amministrazione l'obbligo di liquidare le spese legali derivanti dalle procedure esecutive avviate.

La senatrice DENTAMARO nutre forti sospetti di incostituzionalità sotto i profili della tutela giurisdizionale dei diritti e della disparità di trattamento tra i creditori. Il disegno di legge sembra inoltre stabilire un limite massimo oltre il quale l'amministrazione non ononerà i propri debiti. Ricorda infine di aver presentato un'interrogazione in proposito al Ministro della sanità, alla quale attende ancora risposta.

Anche per il senatore PINGGERA resterebbero frustrate le aspettative dei creditori senza alcuna ragionevole giustificazione.

Secondo il senatore PELLEGRINO il provvedimento, per quanto criticabile, non è senza precedenti, in quanto una legislazione di carattere eccezionale ha condotto più volte alla sostanziale inesigibilità di crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Auspica pertanto che possano essere riviste tali normative, una volta superata l'emergenza finanziaria.

Il presidente VILLONE rileva che il disegno di legge potrebbe essere interpretato anche come obbligatorio, nei confronti dell'amministrazione, perchè questa metta a disposizione dei creditori mezzi adeguati alla soddisfazione dei relativi diritti. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di valutare se la formulazione del disegno di legge sia idonea a consentire l'integrale soddisfacimento dei crediti maturati. Occorre altresì condizionare il parere stesso alla soppressione dell'ultimo periodo, concernente l'estinzione delle procedure esecutive in corso, in quanto incostituzionale.

Conviene in tal senso la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2425

#### Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 1.

1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce».

1.1 IL RELATORE

**1.2** (Identico all'em. 1.1)

Fumagalli Carulli

**1.3** (Identico all'em. 1.1)

Lubrano di Ricco

#### Art. 2.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Ha diritto d'asilo nel territorio dello Stato ed è definito rifugiato lo straniero al quale sia impedito, nel Paese di origine o, nel caso di apolide, di residenza, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ed in particolare:».

2.2 Il Relatore

**2.6** (Identico all'em. 2.2)

Fumagalli Carulli

**2.14** (Identico all'em. 2.2)

Lubrano di Ricco

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «diritto», inserire la seguente: «rispettivamente», e dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «e di riconoscimento dello status di rifugiato».

2.9 Besostri

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

«o a) lo straniero, al quale, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma della Costituzione, sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche».

2.10 Besostri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «trovandosi fuori dal Paese di cui è cittadino», inserire le seguenti: «o, se apolide, trovandosi fuori dal Paese di residenza abituale».

2.3 IL RELATORE

**2.7** (Identico all'em. 2.3)

Fumagalli Carulli

**2.15** (Identico all'em. 2.3)

Lubrano di Ricco

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.4 IL RELATORE

**2.12** (Identico all'em. 2.4)

Fumagalli Carulli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ha diritto alla protezione umanitaria...» ovvero

«1-bis. Lo Stato garantisce la protezione umanitaria allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, è stato obbligato a lasciare, o comunque non può rimanere nel Paese di origine, o, se apolide, nel Paese di residenza abituale, a causa di conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o religiosa, violazioni estese dei diritti umani».

2.5 IL Relatore

**2.13** (Identico all'em. 2.5)

Lubrano di Ricco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Salvo disposizioni diverse e contrarie, ai fini della verifica delle condizioni di riconoscimento del diritto di asilo si applicano le norme per lo *status* di rifugiato».

2.11 Besostri

Sostituire la rubrica con la seguente: «Titolari del diritto d'asilo e della protezione umanitaria».

2.R.1 IL RELATORE

**2.R.2** (Identico all'em. 2.R.1)

FUMAGALLI CARULLI

**2.R.3** (Identico all'em. 2.R.1)

BESOSTRI

**2.R.4** (Identico all'em. 2.R.1)

Lubrano di Ricco

#### Art. 3.

Al comma 1, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «e dello status di rifugiato politico».

3.7 Besostri

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «professore universitario esperto», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «esperto in materia di diritti civili e umani, designato dal Ministro dell'interno».

3.1 IL RELATORE

**3.5** (Identico all'em. 3.1)

Fumagalli Carulli

**3.8** (Identico all'em. 3.1)

Lubrano di Ricco

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della commissione», inserire le seguenti: «compreso il supplente del professore universitario».

3.6 IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «per i rifugiati», inserire le seguenti: «nonchè un rappresentante del Consiglio Italiano per i Rifugiati o di altra Organizzazione non governativa per la tutela dei diritti umani e civili».

3.2 Il Relatore

**3.9** (Identico all'em. 3.2)

Lubrano di Ricco

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Partecipano al consiglio dei presidenza i rappresentanti degli organismi con funzioni consultive».

3.3 IL RELATORE

**3.10** (Identico all'em. 3.3)

Lubrano di Ricco

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dello status di rifugiato politico».

3.R.1 Besostri

### Art. 4.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello *status* di rifugiato».

4.6 Besostri

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, le seguenti:

*«b-bis)* alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di cittadinanza o di dimora;

b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione».

4.1 IL RELATORE

**4.17** (Identico all'em. 4.1)

Lubrano di Ricco

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

4.7 Besostri

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi indicata al comma 1 lettera c) l'autorità che riceve la domanda provvede all'audizione del richiedente asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto di asilo, richiede al Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica. Nell'ipotesi indicata al comma 4 lettera d) e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti in questo comma».

4.2 IL RELATORE

**4.4** (Identico all'em. 4.2)

FUMAGALLI CARULLI

**4.16** (Identico all'em. 4.2)

Lubrano di Ricco

Al comma 4, primo rigo, sopprimere la parola: «asilo».

4.8 Besostri

Al comma 4, secondo rigo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

4.9 Besostri

Al comma 5, sopprimere la parola: «asilo».

4.10 Besostri

Al comma 6, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

4.11 Besostri

Al comma 6, sostituire le parole da: «al trentesimo», fino alla fine, con le seguenti: «all'adozione della decisione definitiva sulla sua domanda, salvo quanto disposto dall'articolo 11».

4.15 Lubrano di Ricco

Al comma 7, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

4.12 Besostri

Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: «asilo».

4.13 Besostri

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

4.14 Besostri

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di riconoscimento dello status di rifugiato».

4.R.1 Besostri

## Art. 5.

Al comma 2, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

5.2 Besostri

Al comma 3, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

5.3 Besostri

Al comma 4, sopprimere la parola: «asilo».

Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «o di concessione dell'asilo».

5.4 Besostri

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di riconoscimento dello status di rifugiato».

5.R.1 Besostri

#### Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 Lubrano di Ricco

Al comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «chiedere», inserire le seguenti: «asilo o».

6.3 Besostri

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «definitiva», inserire le seguenti: «salvo che per il regime dittatoriale l'autorità giudiziaria che ha emesso la decisione possa ritenersi non autonoma e indipendente».

6.5 Lubrano di Ricco

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere presentato», con le seguenti: «l'istanza di sospensione del provvedimento e i motivi aggiunti possono essere presentati».

6.4 Besostri

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di riconoscimento dello status di rifugiato».

**6.R.1** Besostri

#### Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Qualora», fino a: «che è svolto», con le seguenti: «Il pre-esame della domanda d'asilo è svolto, ove esistano, nell'ambito dei centri di informazione e tutela alla frontiera,».

7.1 IL RELATORE

**7.9** (Identico all'em. 7.1)

Fumagalli Carulli

**7.10** (Identico all'em. 7.1)

Lubrano di Ricco

Al comma 1, terzo rigo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

**7.6** Besostri

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

7.7 Besostri

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

*«b-bis)* il richiedente sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che assicuri adeguata protezione;

*b-ter)* sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra, ovvero risulti perseguito per gli stessi fatti da un tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

*b-quater*) sia stato condannato in Italia con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

7.2 IL RELATORE

**7.4** (Identico all'em. 7.1)

Fumagalli Carulli

**7.13** (Identico all'em. 7.1)

Lubrano di Ricco

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o di sua manifesta infondatezza».

7.11 Lubrano di Ricco

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La Polizia di frontiera, qualora il pre-esame o il respingimento non possano essere effettuati entro due giorni, dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo 12 della legge di "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero"».

7.3 IL RELATORE

**7.5** (Identico all'em. 7.3)

Fumagalli Carulli

**7.14** (Identico all'em. 7.3)

Lubrano di Ricco

Al comma 5, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

7.8 Besostri

#### Art. 8.

Al comma 1, alinea, primo rigo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

8.2 Besostri

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

8.3 Besostri

Al comma 3, sopprimere la parola: «asilo».

8.4 Besostri

Al comma 6, sopprimere la parola: «asilo».

8.5 Besostri

Al comma 8, sopprimere la parola: «asilo».

8.6 Besostri

Al comma 8, sostituire le parole: «da parte», con le seguenti: «con la partecipazione».

8.8 Lubrano di Ricco

Al comma 9, sopprimere la parola: «asilo».

8.7 Besostri

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di riconoscimento dello status di rifugiato.»

8.R.1 Besostri

#### Art. 9.

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera: «0 a) accoglie la domanda di asilo».

9.6 Besostri

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «asilo».

9.7 Besostri

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) riconosce la protezione umanitaria al richiedente che possegga i requisiti richiesti dalla presente legge;».

9.1 IL RELATORE

**9.3** (Identico all'em. 9.1)

Fumagalli Carulli

**9.8** (Identico all'em. 9.1)

Lubrano di Ricco

Al comma 3, sostituire le parole: «è avvenuta l'audizione dell'interessato», con le seguenti: «è stata adottata la decisione di cui al comma 1.».

9.9 Lubrano di Ricco

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che comunque non può protrarsi oltre i 60 giorni dalla data dell'audizione».

9.2 IL RELATORE

**9.4** (Identico all'em. 9.2)

Fumagalli Carulli

**9.11** (Identico all'em. 9.2)

Lubrano di Ricco

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La decisione è notificata contestualmente alla notificazione all'interessato di cui al comma 3, anche dall'associazione umanitaria con sede più vicina al luogo in cui si trova il richiedente».

9.10 Lubrano di Ricco

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

9.R.1 Besostri

#### Art. 10.

Al comma 1, dopo la parola: «necessari», inserire le seguenti: «per concedere l'asilo o».

10.1 Besostri

Al comma 3, primo periodo, sostituire dalle parole: «in Paesi» fino a: «rifugiato», con le seguenti: «nel Paese d'origine che non consentano il rimpatrio».

10.2 Lubrano di Ricco

Al comma 3, sopprimere le parole da: «A tal fine», fino a: «concesso», e inserire, dopo le parole: «al comma 1», le seguenti: «viene concesso».

10.3 Lubrano di Ricco

#### Art. 11.

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «che ha competenza esclusiva».

11.3 Besostri

Al comma 3, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o riconoscimento dello status di rifugiato».

11.4 Besostri

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le associazioni umanitarie possono intervenire nei giudizi amministrativi previsti dal presente articolo».

11.6 Lubrano di Ricco

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito».

11.1 IL RELATORE

11.5 (Identico all'em. 11.1)

LUBRANO DI RICCO

#### Art. 12.

Al comma 1, dopo la parola: «riconosce», inserire le seguenti: «il diritto di asilo o».

12.4 Besostri

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo straniero al quale venga riconosciuta la protezione umanitaria può richiedere al questore della provincia di dimora un permesso di soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e studio, rinnovabile, fino alla cessazione della protezione umanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge. Il riconoscimento della protezione umanitaria in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un apposito certificato di riconoscimento, nonchè di un permesso di soggiorno a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori. Dopo 5 anni di soggiorno regolare nel territorio dello Stato, lo straniero gode dei medesimi diritti, previsti dalla presente legge, per i rifugiati».

12.2 IL RELATORE

**12.3** (Identico all'em. 12.2)

Fumagalli Carulli

**12.5** (Identico all'em. 12.2)

Lubrano di Ricco

Sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione umanitaria, permesso di soggiorno e documento di viaggio».

12.R.1 IL RELATORE

**12.R.2** (Identico all'em. 12.R.1)

Fumagalli Carulli

**12.R.3** (Identico all'em. 12.R.1)

Lubrano di Ricco

Art. 13.

Al comma 1, terzo rigo, sopprimere le parole: «per asilo».

13.3 Besostri

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «rinnova», fino alla fine del comma, con le seguenti: «rilascia su richiesta la carta di soggiorno di cui alla legge n. ..... "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"».

13.1 IL RELATORE

**13.2** (Identico all'em. 13.1)

Lubrano di Ricco

Fumagalli Carulli

#### Art. 14.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «per asilo».

14.4

BESOSTRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo straniero al quale viene riconosciuta la protezione umanitaria si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi».

14.2 IL RELATORE

**14.3** (Identico all'em. 14.2)

14.5 (Identico all'em. 14.2)

LUBRANO DI RICCO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Cessazione dello status di rifugiato e della protezione umanitaria; revoca del permesso di soggiorno».

14.R.1 IL RELATORE

**14.R.2** (Identico all'em. 14.R.1) FUMAGALLI CARULLI

**14.R.3** (Identico all'em. 14.R.1)

Lubrano di Ricco

#### Art. 15.

Al comma 1, sesto rigo, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

15.1 Besostri

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «asilo».

15.2 Besostri

Al comma 2, secondo rigo, sopprimere la parola: «asilo».

15.3 Besostri

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «asilo».

15.4 Besostri

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere la parola: «asilo».

15.5 Besostri

Al comma 3, primo rigo, sopprimere la parola: «asilo».

15.6 Besostri

Al comma 5, dopo la parola: «asilo», inserire le seguenti: «o di riconoscimento dello status di rifugiato».

15.7 Besostri

#### Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole: «Il rifugiato», inserire le seguenti: «e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria».

16.1 IL RELATORE

**16.3** (Identico all'em. 16.1)

Fumagalli Carulli

**16.5** (Identico all'em. 16.1)

Lubrano di Ricco

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria si applicano i commi 1 e 5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalla legge "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"».

16.2 IL RELATORE

**16.4** (Identico all'em. 16.2)

Fumagalli Carulli

**16.6** (Identico all'em. 16.2)

Lubrano di Ricco

# Art. 17.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interventi a favore dei rifugiati», inserire le seguenti: «e degli stranieri ai quali è riconosciuta la protezione temporanea».

17.1 IL RELATORE

**17.2** (Identico all'em. 17.1)

Fumagalli Carulli

**17.6** (Identico all'em. 17.1)

Lubrano di Ricco

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di altri eventuali servizi di assistenza».

17.5 Lubrano di Ricco

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Si prevede il collocamento lavorativo dei rifugiati politici che abbiano superato i 50 anni di età e che abbiano i requisiti sotto indicati:

- a) che siano in possesso della cittadinanza italiana;
- b) che abbiano conseguito una laurea nelle università italiane;
- c) che siano stati riconosciuti sotto il mandato dell'ONU nel periodo della limitazione geografica del diritto d'asilo in Italia;
- d) che siano iscritti nelle liste di collocamento da più di 5 anni;
  - e) che nulla risulti a loro carico nel casellario giudiziario;
- f) che siano residenti in Italia, in modo continuativo, da oltre 10 anni».

17.3 Maggiore

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'albo delle associazioni di volontariato cosiddette «umanitarie». Per l'iscrizione in tale albo si applicano le richieste di requisiti di cui agli articoli 3 e 6 della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991. Le associazioni iscritte all'albo possono partecipare ai procedimenti amministrativi di cui alla presente legge ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Possono altresì impugnare atti amministrativi illegittimi adottati in violazione della presente legge ed intervenire nei giudizi amministrativi promossi dagli interessati. Ad esse si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale».

17.4 Lubrano di Ricco

# **TITOLO**

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme in materia di protezione umanitaria, di diritto di asilo e di riconoscimento dello status di rifugiato».

Tit. 1 Besostri

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232

#### Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 1.

1. La Repubblica italiana ravvisa l'opportunità di dedicare «Un giorno della memoria» alle persone vittime dei sistemi totalitari, decedute a causa di deportazione nei campi istituiti dal fascismo, dal nazional-socialismo e dal comunismo».

1.3 Travaglia, Pastore, Maggiore

Al comma 1, sostituire le parole da: «in deportazione» sino alla fine del comma con le seguenti: «nel corso di conflitti a causa di deportazione per razzismo, antisemitismo o per persecuzione politica, etnica o religiosa».

1.1 Speroni, Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole da: «in deportazione» sino alla fine del comma con le seguenti: «per razzismo o per persecuzione politica, ideologica, etnica o religiosa».

1.4 Dentamaro, Folloni

Al comma 1, sostituire le parole da: «per razzismo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nei campi di concentramento nel corso della guerra 1939/1945».

1.2 Maceratini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

# «Art. 1-bis.

1. La scelta del giorno, basata su criteri altamente simbolici, viene proclamata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere delle voci più autorevoli, esponenti dell'opposizione al totalitarismo passato e presente, di ogni colore».

1.0.1

Travaglia, Pastore, Maggiore

# Art. 2.

Al comma 1, sopprimere la parola: «annualmente».

2.1

Travaglia, Pastore, Maggiore

Al comma 1, sostituire le parole da: «tendenti» fino alla fine comma, con le seguenti: «al fine di testimoniare l'influenza nefasta del totalitarismo sulla convivenza democratica e sui valori di libertà e civiltà».

2.2

Travaglia, Pastore, Maggiore

## **TITOLO**

Sostituire le parole da: «tutti i deportati», fino alla fine, con le seguenti: «tutte le vittime di persecuzione razzista, politica, ideologica, etnica o religiosa».

Tit.1

DENTAMARO, FOLLONI

# GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

220<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente ZECCHINO indi del Vice Presidente CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

#### IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori.

# e della petizione n. 167 ad essi attinente (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 15 gennaio 1998.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 5.16, illustra gli emendamenti 5.6 e 5.17 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.20. In merito all'emendamento 5.6 l'oratore sottolinea come tale proposta emendativa sia volta ad inserire, fra le ipotesi che non risulterebbero depenalizzate, anche quella della guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186 del codice della strada. Al riguardo, va tenuto presente, tra l'altro, che l'eventuale depenalizzazione di questa fattispecie incriminatrice si riflet-

terebbe, a suo avviso, anche sull'ipotesi di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti che è sanzionata dall'articolo 187 con un rinvio al comma 2 dello stesso articolo 186.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 5.11, 5.12, 5.19 e 5. 21, evidenziando in particolare come l'emendamento 5.19 sia volto a sopprimere la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 al fine di eliminare una previsione che appare poco chiara e di difficile applicazione.

Il presidente CIRAMI dà conto del parere della prima Commissione permanente in merito alla citata lettera f) del comma 1 dell'articolo 5.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 5.13 e modifica l'emendamento 5.1, inserendo dopo la parola: «186» la parola: «187».

Il relatore FOLLIERI illustra l'emendamento 5.14, sottolineando come esso sia volto a correggere quello che appare un mero errore materiale nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore esprime poi parere contrario sull'emendamento 5.1, evidenziando come esso ampli il numero delle ipotesi che risulterebbero escluse dall'intervento di depenalizzazione, includendovi, rispetto al testo licenziato dall'altro ramo del parlamento, anche quelle di cui agli articoli 100, comma 14, 168, comma 8, 186, 192, comma 7, e 213, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il senatore GRECO modifica l'emendamento 5.4, riformulandolo nell'emendamento 5.4 (Nuovo testo)

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 (Nuovo testo), 5.10, 5.15, 5.17, 5.19 e 5.21, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma all'emendamento 5.21.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 come da ultimo modificato e sugli emendamenti 5.9, 5.13, 5.17 e 5.19, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.3, 5.10 e 5.21 ed esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 5.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 5.1, il senatore RUSSO, pur condividendo i rilievi svolti dal relatore circa l'esigenza di non restringere eccessivamente l'ambito della depenalizzazione nella materia in esame, sottolinea come l'emendamento in votazione sia volto a mantenere le sanzioni penali in casi che appaiono di non trascurabile gravità, quali, ad esempio, la falsificazione e la mano-

missione di targhe automobilistiche, sanzionata dall'articolo 100, comma 14 del codice della strada, e la violazione di posti di blocco, sanzionata dall'articolo 192, comma 7. L'emendamento inoltre, nel testo modificato, mantiene le sanzioni penali previste dagli articoli 186 e 187 del codice della strada, ponendo così rimedio ad un'irragionevole disparità di trattamento – contenuta nel testo licenziato dalla Camera dei deputati – che depenalizza la guida in stato di ebbrezza, mentre continua a prevedere sanzioni penali nei casi di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 5.1 nel testo modificato evidenziando l'esigenza di non restringere la portata dell'intervento di depenalizzazione nella materia in esame. Con specifico riferimento alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, l'oratore condivide la necessità di assicurare ad esse un trattamento omogeneo, ma ritiene preferibile che ciò avvenga escludendo la rilevanza penale di entrambe e raccomanda a tal fine l'approvazione dell'emendamento 5.4 (Nuovo testo).

#### Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 5.5.

Il senatore BERTONI annuncia la sua astensione sull'emendamento 5.1 nel testo modificato e rileva che l'impostazione di tale proposta emendativa appare eccessivamente restrittiva e porterebbe ad un intervento limitato sul quale il legislatore sarebbe, probabilmente, costretto a ritornare tra breve. Va poi sottolineato che le ipotesi per le quali l'emendamento in questione mantiene le sanzioni penali, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 189, hanno carattere contravvenzionale e quindi, l'applicazione delle sanzioni penali risulta, nella concreta prassi applicativa, di fatto quasi sempre esclusa dal decorso dei termini di prescrizione. D'altra parte, deve rilevarsi che in relazione ai casi qui considerati verrebbero previste sanzioni amministrative pecuniarie di rilevante entità che appaiono idonee a svolgere un'adeguata funzione deterrente.

Il presidente CIRAMI, a nome del Gruppo Centro Cristiano Democratico, annuncia il voto contrario sull'emendamento 5.1, nel testo modificato.

La senatrice SALVATO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 5.1, nel testo modificato.

Il senatore RUSSO ritira quindi l'emendamento 5.1, come da ultimo modificato.

Dopo che il senatore Antonino CARUSO e il senatore FASSONE hanno annunciato il loro voto favorevole e la senatrice SALVATO la sua astensione, l'emendamento 5.2 viene posto ai voti ed approvato.

Con separate votazioni sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 5.3 e 5.4 (Nuovo testo).

Posto ai voti è respinto l'emendamento 5.6, di contenuto identico all'emendamento 5.7.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 5.8.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti 5.9 e 5.10.

Sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.11 e 5.12.

Il senatore RUSSO ritira l'emendamento 5.13.

Il sottosegretario AYALA, modificando il suo precedente parere, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.14 di contenuto identico all'emendamento 5.15.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti ed approvati l'emendamento 5.14, di contenuto identico all'emendamento 5.15, e l'emendamento 5.17.

Il senatore BERTONI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 5.19, evidenziando come la soppressione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 non tenga conto di un preciso orientamento della giurisprudenza costituzionale circa i profili problematici sottesi a tale disposizione.

Essendo stato ritirato nella seduta del 15 gennaio scorso l'emendamento 5.18, posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.19.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 5.20.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 5.21.

Posto ai voti è approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Prima di passare all'esame dell'articolo 6, il relatore FOLLIERI segnala alla Commissione la recentissima avvenuta presentazione da parte del Governo del disegno legge n. 2979, recante delega allo stesso per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto. Infatti, tale disegno di legge si propone di intervenire in un ambito materiale coincidente con quello cui fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6. Si porrà quindi – a prescindere da quella che sarà la decisione del Presidente del Senato in ordine all'assegnazione di tale provvedimento – la necessità di un raccordo fra il citato disegno di legge n. 2979 e l'articolato in esame e, a questo proposito, il

relatore invita la Commissione a valutare anche la possibilità della presentazione di una sua proposta emendativa diretta a trasferire, nel testo in discussione, il contenuto della proposta di legge del Governo.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C02<sup>a</sup>, 0069°)

Con riferimento ai disegni di legge n. 2625 e abbinati in materia di sfruttamento sessuale dei minori, il presidente ZECCHINO fa presente che la senatrice Mazzuca Poggiolini, presidente della Commissione speciale per l'infanzia, ha chiesto – a nome dell'Ufficio di Presidenza – la riassegnazione a tale Commissione dei suddetti disegni di legge. Sul punto, inoltre, il Presidente del Senato, con una propria lettera, ha invitato la Commissione a esprimere il proprio parere, in generale, circa il problema dei disegni di legge che dovranno essere riassegnati alla neo istituita Commissione speciale.

Al riguardo, il Presidente rileva che i lavori della Commissione giustizia saranno nelle prossime settimane vincolati innanzitutto dalla necessità di rispettare scadenze fissate da specifiche disposizioni di legge – come nel caso del parere sullo schema di decreto legislativo concernente l'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e del parere sullo schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione mobiliare – mentre, in relazione ad altri provvedimenti al suo esame – come per i disegni di legge in materia di collaboratori di giustizia – la 2ª Commissione risulta comunque soggetta a sollecitazioni continue. In questa situazione, l'assegnazione dei disegni di legge in materia di sfruttamento sessuale dei minori alla Commissione speciale per l'infanzia ne consentirebbe, probabilmente, un *iter* più rapido in quanto tale Commissione potrebbe maggiormente concentrare la propria attività nell'esame dei predetti disegni di legge.

Il senatore RUSSO esprime perplessità in merito ad un'eventuale riassegnazione alla Commissione speciale per l'infanzia dei disegni di legge in materia di sfruttamento sessuale dei minori, sottolineando che la discussione di questi è in Commissione giustizia in una fase avanzata, essendosi già svolta la relazione e la discussione generale e dovendosi passare all'esame degli emendamenti. Si tratterebbe poi di una decisione che potrebbe essere equivocata e suscitare l'impressione di un accantonamento del problema in questione.

Il senatore Antonino CARUSO condivide le perplessità manifestate dal senatore Russo.

La senatrice SALVATO rileva invece che i disegni di legge in materia di sfruttamento sessuale dei minori rientrano certamente nella competenza della predetta Commissione speciale alla quale dovrebbero essere trasferiti tutti i provvedimenti che riguardano i minori. L'oratrice sottolinea altresì che la Commissione speciale per l'infanzia potrebbe dedicare all'esame di questi disegni uno spazio di gran lunga superiore rispetto a quello della Commissione giustizia, essendo condizionata da un minor numero di impegni di tipo diverso.

Il senatore CIRAMI concorda con la prospettiva, delineata dal Presidente, di una riassegnazione dei disegni di legge in tema di pedofilia alla Commissione speciale per l'infanzia.

Nello stesso senso si esprime il senatore FOLLIERI.

Dopo un intervento del senatore GRECO, la senatrice SCOPELLI-TI richiama l'attenzione sul fatto che, poichè numerosi componenti della Commissione speciale per l'infanzia fanno anche parte della Commissione giustizia, sarà indispensabile un coordinamento fra i lavori delle due Commissioni che dovranno necessariamente tenere le proprie sedute in orari diversi. Conseguentemente, i senatori della Commissione giustizia che non fanno parte della Commissione speciale, potranno comunque partecipare ai lavori della stessa, nei limiti e nelle forme previsti dall'articolo 31 del Regolamento.

Interviene quindi nuovamente il senatore RUSSO che ritiene comunque preferibile la soluzione di rimettersi, sul problema in questione, al prudente apprezzamento del Presidente del Senato.

La senatrice BONFIETTI, relatrice sui disegni di legge in materia di pedofilia, manifesta le proprie perplessità sull'ipotesi delineata dal presidente Zecchino, osservando come l'assegnazione alla Commissione speciale, di fatto, interromperebbe un lavoro già iniziato e potrebbe apparire un modo di procedere non corretto nei confronti dei senatori della Commissione che hanno già presentato emendamenti. La senatrice non ritiene poi che la riassegnazione consentirebbe un effettivo risparmio di tempo e rileva che, a questo fine, potrebbe invece essere presa in considerazione la costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, decide infine di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570

# Art. 5.

Nel comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «ad eccezione», alla fine con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 100 comma 14, 116, 124, 168 comma 8, 176, 186, 189, 192 comma 7 e 213 comma 4».

5.1 Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1 alla lettera a), sopprimere la parola: «116».

5.2 Centaro

Al comma 1 alla lettera a), sopprimere la parola: «124».

5.3 Centaro

Al comma 1 alla lettera a), sostituire la parola: «176», con l'altra: «186».

5.4 Greco

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «176, 187».

5.4 (Nuovo testo)

GRECO

Al comma 1 alla lettera a), dopo la parola: «176», inserire l'altra: «186».

5.5 Centaro

Al comma 1 alla lettera a), dopo la parola: «176», inserire l'altra: «186».

**5.6** Fassone

Al comma 1 alla lettera a), prima della parola: «187», aggiungere: «186».

5.7 Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.8 Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «non superiore a lire dieci milioni», con le seguenti: «non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni».

5.9 Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «gravità», aggiungere le seguenti: «e all'eventuale reiterazione».

5.10 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, VALENTINO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonchè prevedere – in caso di reiterazione – il sequestro obbligatorio del veicolo, anche al di fuori dei casi di flagranza, e l'eventuale confisca con la sentenza di condanna».

5.11 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.12 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, VALENTINO

Nel comma 1, lettera d), sostituire la parola: «126», con la parola: «216».

5.13 Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «6», con l'altra: «7».

5.14 Follieri

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «6», con l'altra:  $\ll 7$ ».

5.15 Greco

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «non superiore a tre mesi», sino a: «confisca del mezzo», con le altre: «non superiore a due mesi, qualora non segua entro tale termine l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, e la confisca obbligatoria del mezzo in caso di reiterazione delle condotte».

**5.16** Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera e)».

5.17 FASSONE

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «reclami amministrativi», aggiungere la parola: «anche».

5.18 Centaro, Greco

Al comma 1, sopprimere la lettera f)».

5.19 Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine: «; stabilire che agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione si tiene conto anche delle contravvenzioni depnalizzate a termini della presente delega».

5.20 Fassone

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis). modificare in 90 giorni il termine previsto dall'articolo 204 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, entro cui il Prefetto deve pronunciare provvedimento sui ricorsi avverso le contestazioni di violazioni del codice della strada, e prevedere che, in difetto di tempestiva pronuncia, si determini decadenza dell'amministrazione dall'irrogazione delle sanzioni».

5.21 Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

# AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

#### MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

#### 96ª Seduta

# Presidenza del Presidente MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(2883) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero

(Seguito della discussione e sospensione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che si è già svolta la discussione generale e avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni consultate, con alcune osservazioni e condizioni che lo hanno indotto alla presentazione degli emendamenti. Ricorda altresì di aver già illustrato l'emendamento 1.1, volto ad attribuire un titolo di preferenza – ai fini dell'assegnazione di contratti a tempo determinato per l'insegnamento della lingua italiana – ai candidati che svolgano attività di ricerca nel paese in cui operano gli Istituti di cultura promotori di tali corsi. Annunzia poi di aver riformulato tale emendamento, in considerazione del parere espresso dalla Commissione istruzione pubblica, specificando che l'attività di ricerca deve essere di comprovato valore scientifico e certificabile dai centri stranieri presso cui viene svolta.

Illustra successivamente l'emendamento 1.2, volto a garantire una maggiore pubblicità degli avvisi con cui gli Istituti di cultura dovranno reclutare gli insegnanti, come la stessa 7<sup>a</sup> Commissione ha richiesto. L'emendamento 1.3, che ottempera invece a una condizione posta dalla Commissione bilancio, è inteso a sopprimere il riferimento al comma 44 della legge n.549 del 1995, che – secondo un'interpretazione peraltro opinabile – avrebbe potuto comportare un aumento dello stanziamento

complessivo a favore degli enti internazionalistici. In ogni caso la soppressione di tale riferimento elimina qualsiasi preoccupazione circa la copertura finanziaria del disegno di legge.

La senatrice SQUARCIALUPI, pur apprezzando l'importanza di assicurare la pubblicità degli avvisi, esprime la preoccupazione che la pubblicazione su organi di stampa nazionali possa incrementare eccessivamente il numero delle candidature.

Il senatore TABLADINI si dichiara favorevole alla massima pubblicità degli avvisi e chiede chiarimenti circa la retribuzione degli insegnanti da reclutare, ricordando i ripetuti interventi della Commissione sugli emolumenti troppo elevati dei docenti che insegnano nelle scuole italiane all'estero.

Il presidente MIGONE dichiara di non condividere la preoccupazione della senatrice Squarcialupi e fa presente al senatore Tabladini che la Commissione ha criticato lo spreco di risorse per le scuole italiane all'estero – di dubbia utilità e con personale lautamente pagato – mentre ha auspicato l'istituzione di un maggior numero di corsi di lingua presso gli Istituti di cultura. È quanto il Governo intende fare con il disegno di legge in esame, ricorrendo opportunamente a insegnanti a contratto per un periodo ben delimitato.

Il senatore TABLADINI prende atto di tale precisazione.

Il senatore PORCARI esprime un giudizio favorevole sull'emendamento 1.1, che si ispira opportunamente a criteri meritocratici.

Segue, quindi, una breve sospensione della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C03<sup>a</sup>, 0012<sup>o</sup>)

Il senatore JACCHIA fa presente che l'Ufficio di Presidenza non si riunisce dal mese di giugno: di ciò non può che risentire la programmazione dei lavori della Commissione, che discute tanti accordi internazionali di scarsa importanza, ma non si occupa dei grandi eventi politici. In particolare sottolinea l'urgenza di discutere con il Ministro degli affari esteri gli sviluppi politici del processo di integrazione europea, il precipitare della crisi in Algeria e la situazione in Turchia, che rischia di essere destabilizzata al pari dell'Algeria. L'Europa dovrebbe sostenere questo paese alleato, che costituisce un baluardo contro il fondamentalismo islamico; invece l'esclusione dai negoziati per l'allargamento dell'Unione europea e talune iniziative piuttosto ingenue, ispirate dalla solidarietà verso la minoranza curda, rischiano di compromettere definitivamente i rapporti con la Turchia. In conclusione auspica che l'Assemblea del Senato possa discutere in maniera approfondita tali questioni, per dare precisi orientamenti al Governo.

Il senatore PORCARI, pur ritenendo che la Commissione debba tempestivamente esaminare i disegni di legge relativi agli accordi internazionali sottoscritti, concorda con il senatore Jacchia circa l'opportunità di privilegiare i lavori in sede politica. Ritiene però che sia preferibile svolgere in Commissione, anzichè in Assemblea, i dibattiti sull'Algeria e sulla Turchia; soprattutto la situazione in quest'ultimo paese desta gravissime preoccupazioni, dopo la decisione di mettere al bando il partito islamico. Per tali ragioni concorda circa l'opportunità di convocare più frequentemente l'Ufficio di Presidenza.

Il presidente MIGONE assicura che convocherà prossimamente l'Ufficio di Presidenza, ma respinge le critiche circa un preteso disinteresse della Commissione verso i più gravi problemi di politica internazionale. A tal riguardo ricorda che le due Commissioni esteri e le due Commissioni affari costituzionali del Parlamento italiano si sono riunite in seduta congiunta lo scorso 8 gennaio per discutere i rapporti con la Turchia, con particolare riferimento alla questione curda. I problemi dell'integrazione europea sono stati oggetto delle comunicazioni del ministro Dini alla Commissione esteri e alla Giunta per gli affari europei, alla vigilia del Consiglio europeo tenutosi il mese scorso in Lussemburgo; per quanto riguarda infine l'Algeria, la Commissione ne ha ampiamente discusso qualche mese fa con il sottosegretario Serri ed è un problema costantemente seguito in tutte le sedi.

Con riferimento ai lavori dell'Assemblea, che sono ovviamente organizzati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha sollecitato in passato lo svolgimento di dibattiti di politica estera, che però non hanno incontrato quasi mai l'interesse della maggior parte dei senatori. È comunque auspicabile che nel prossimo futuro vi sia una maggiore attenzione e passione politica, soprattutto quando saranno in discussione i disegni di legge relativi alla ratifica del trattato di Amsterdam e dell'accordo sull'allargamento della NATO.

Il senatore ANDREOTTI concorda con il Presidente circa l'importanza della recente seduta congiunta delle quattro Commissioni sui rapporti con la Turchia e la questione curda, che fu l'occasione di un utile confronto tra il Parlamento, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno. Sarebbe peraltro opportuno che l'Assemblea dedicasse almeno una seduta al mese alla politica estera e, in via sperimentale, si potrebbe ipotizzare che la prima seduta di ciascun mese sia dedicata a un dibattito sui problemi di più scottante attualità. È altresì necessario utilizzare meglio l'Unione interparlamentare, come fanno altri paesi, poichè si tratta di una sede non ufficiale ma sufficientemente autorevole per assumere iniziative di politica estera senza compromettere il Governo.

Sollecita poi una risposta del Ministero sul caso della dipendente licenziata dall'Ambasciata italiana in Uganda, pur essendo titolare di un contratto a tempo determinato, su cui si è già soffermato durante la sessione di bilancio senza peraltro riuscire a risvegliare l'attenzione dei rappresentanti del Governo.

Il senatore JACCHIA dà atto al Presidente della tempestività con cui la Commissione interviene sulle principali questioni di politica estera, ma pone in risalto l'assoluta disattenzione dei mezzi di comunicazione, che ignorano tutte le sue iniziative. È pertanto opportuno che dibattiti di maggior rilievo siano trasferiti in Assemblea, esercitando le necessarie pressioni sulla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e sul Governo, dal momento che in quella sede si riesce ad ottenere una maggiore attenzione dell'opinione pubblica.

Il senatore PORCARI precisa che il senso del suo intervento sulla Turchia è di richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sulla crisi potenzialmente esplosiva di un paese mediterraneo: si deve assolutamente evitare che anche in questo caso l'Italia e l'Europa abbiano un ruolo marginale, come purtroppo avviene in Medio Oriente, dove l'unica voce realmente ascoltata è quella degli Stati Uniti.

Il presidente MIGONE ribadisce la sua intenzione di convocare in tempi brevi l'Ufficio di Presidenza per programmare i lavori della Commissione nei prossimi mesi. Per quanto riguarda l'attività dell'Assemblea, ribadisce l'esclusiva competenza dei Presidenti dei Gruppi, su cui peraltro ciascun senatore può intervenire individualmente; comunque non condivide la fiducia del senatore Jacchia circa una maggiore attenzione che i giornalisti riserverebbero ai lavori dell'Assemblea. Infine fa presente che la Commissione ha il dovere di occuparsi anche dell'attività legislativa, tanto più che ha la possibilità di incidere sugli strumenti della politica estera esercitando le sue prerogative istituzionali.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(2883) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero

(Ripresa della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione dianzi sospesa.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.3, 1.2 e 1.1 (nuovo testo). È poi approvato il disegno di legge nel suo articolo unico, con le modifiche precedentemente apportate.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MIGONE avverte che l'ordine del giorno della prossima seduta, già convocata per domani alle ore 15, sarà integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2911.

La seduta termina alle ore 16,29.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2883

# **Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 40, 41, 42, 43 e 44» con le seguenti: «commi 40, 41, 42 e 43».

1.3 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la frase dopo la parola «avvisi» con la seguente: «che saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inviati alla facoltà di lettere delle università italiane; gli Istituti potranno anche prevedere, nei limiti delle loro disponibilità, la pubblicazione dei medesimi avvisi su organi di stampa nazionali.».

1.2 IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «È riconosciuto un titolo di preferenza ai laureati che – nello Stato in cui gli Istituti interessati operano – svolgano attività di dottorato presso università locali oppure svolgano attività di ricerca di comprovato valore scientifico e certificabile da istituto o dipartimento universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio.».

1.1 (Nuovo testo) IL RELATORE

# BILANCIO (5<sup>a</sup>)

#### MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

#### 104<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 16,25.

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVIELLO, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, avverte che l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno avrà luogo nella seduta già convocata per domani Mercoledì 21 gennaio 1998, alle ore 15,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

# ISTRUZIONE (7a)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

159<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA RIGUARDANTE TALUNI PROVVEDI-MENTI (A007 000, C07ª, 0059°)

Il presidente OSSICINI dà preliminarmente conto di una lettera del presidente Mancino con la quale si comunica che la senatrice Mazzuca Poggiolini, presidente della Commissione per l'infanzia recentemente costituitasi, ha chiesto, la riassegnazione alla Commissione stessa di una serie di disegni di legge già deferiti ad altre Commissioni. Tra quelli già assegnati alla Commissione istruzione, chiede in particolare la riassegnazione di due disegni di legge sulla parità scolastica (atti Senato nn. 553 e 1458), di un disegno di legge che promuove l'educazione fisica nelle scuole (atto Senato n. 786), di un disegno di legge che istituisce centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (atto Senato n. 1829) e di un disegno di legge istitutivo di un fondo a favore dei cartoni animati in televisione (atto Senato n. 2683). Lo stesso presidente Mancino ha peraltro rilevato l'opportunità di riassegnare alla Commissione per l'infanzia i soli disegni di legge nn. 1829 e 2683. A tale opinione il presidente Ossicini dichiara di associarsi, invitando comunque i membri della Commissione a far conoscere i propri orientamenti.

Il senatore BISCARDI conviene con la proposta del Presidente, sottolineando in particolare l'inopportunità di sottrarre alla Commissione istruzione i disegni di legge relativi alla parità scolastica, che riguardano materia di sua stretta competenza.

Dopo che anche il senatore ASCIUTTI ha manifestato il proprio consenso, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(1423) CARUSO Luigi: Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica

(1522) MINARDO: Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(1891) BOSI: Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione: Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il relatore BISCARDI, il quale ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere su tre disegni di legge, volti a disciplinare le competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica. A queste proposte, la Commissione lavori pubblici, competente nel merito, ha tuttavia abbinato il disegno di legge n. 884 (sul quale la Commissione non è chiamata ad esprimersi), adottandolo quale testo base. Tale disegno di legge reca peraltro disposizioni affini al disegno di legge n. 1891, per la parte che riguarda le competenze specifiche della Commissione istruzione.

La disciplina in discussione individua in primo luogo le attività di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia sia nel campo degli edifici sia dell'urbanistica. Si prevede poi l'istituzione del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, cui si affianca il riconoscimento dei corsi universitari triennali con orientamento di geometra già attualmente avviati.

Per quanto riguarda in particolare l'istituzione dei nuovi diplomi universitari, il relatore si dichiara senz'altro favorevole, rivolgendo peraltro al Presidente la richiesta di riprendere i lavori di un'indagine conoscitiva avviata nella precedente legislatura sui risultati conseguiti dopo l'istituzione dei corsi di diploma universitario, al fine di verificarne l'adeguatezza nonchè i successivi sbocchi professionali. Si potrebbe in tal modo indirizzare al Governo utili suggerimenti in un settore che in Italia, a differenza della maggior parte dei Paesi europei, batte purtroppo ancora il passo.

Successivamente all'istituzione dei predetti corsi di diploma, prosegue il relatore, il Governo dovrà poi disciplinare l'ordinamento della professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia. Sono altresì indicati i requisiti per l'accesso all'albo, tra i quali il possesso della maturità tecnica di geometra o di perito industriale con specializzazione in edilizia conseguita presso un istituto tecnico ai sensi della disciplina vigente, ovvero il possesso del diploma universitario di nuova istituzione.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione istruzione, il relatore osserva che il testo adottato a base dalla Commis-

sione lavori pubblici non risulta coordinato con la nuova disciplina degli ordinamenti didattici universitari. Come è noto, infatti, in materia è intervenuto l'articolo 17, comma 95, della legge «Bassanini due» (15 maggio 1997, n. 127), che ha innovato la disciplina previgente attribuendo maggiore autonomia agli atenei. Il testo in questione dovrebbe quindi essere coordinato con tale nuova disciplina.

Ricorda poi che i nuovi corsi di diploma potranno essere attivati autonomamente dagli atenei nel quadro delle norme sulla programmazione universitaria. Pertanto occorrerebbe una norma transitoria per precisare che il requisito del diploma universitario per accedere alla professione diviene obbligatorio solo a seguito dell'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sulla base della attivazione di un congruo numero di corsi sul territorio nazionale.

Solleva infine alcune perplessità sul fatto che, ai fini dell'accesso al medesimo albo professionale, vengano equiparati il futuro diploma universitario e la maturità tecnica, segnalando, quanto alla seconda, che il relativo ordinamento didattico risale al 1961 e che solo il 60 per cento degli istituti per geometri è stato interessato dalla sperimentazione. Ritiene comunque che l'istituzione tempestiva dei nuovi diplomi universitari risolverebbe il problema con soddisfazione sia dei periti che di coloro che abbiano conseguito la maturità tecnica.

# Si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE conviene senz'altro sull'opportunità che il possesso del diploma universitario diventi requisito determinante per l'accesso alla professione solo quando ne sarà assicurata una sufficiente diffusione su tutto il territorio nazionale. Non concorda invece con una eccessiva frammentazione delle conoscenze e della tecnica, osservando che il requisito del diploma universitario non dovrebbe essere strettamente obbligatorio, tanto più in un'ottica in cui sia sempre più considerato prevalente il contenuto della formazione rispetto alla sua qualificazione formale. Invita poi a non sminuire il valore conclusivo della maturità tecnica per geometri, dal momento che già molti giovani sono avviati su questo percorso professionale. Ciò anche in considerazione della inopportunità di incentivare la permanenza dei giovani nello *status* di studenti.

Il senatore LORENZI ritiene doveroso attribuire il giusto riconoscimento alle competenze già acquisite dai professionisti; se la materia potrà dunque essere organicamente rivista in termini di continuità, per il momento non appare corretto istituire corsi di diploma universitari che sostituiscano quelli di maturità tecnica. I geometri che, è bene ricordare, dopo la maturità, hanno già sostenuto un biennio di praticantato e successivamente un esame di Stato di abilitazione devono pertanto a suo giudizio mantenere il proprio *status*, senza rischi connessi all'attivazione dei nuovi diplomi universitari.

Nè, d'altra parte, le competenze dei geometri debbono essere ampliate a danno di ingegneri e architetti. È infatti del tutto inopportuno innescare contrasti fra professionisti laureati e diplomati. Non va tuttavia dimenticato che, a causa della duttilità del loro titolo di studio, i geometri sono stati – sia pure risentendo di alcune gravi lacune – di grande utilità negli ultimi anni. Nè è ipotizzabile sostituire l'esperienza acquisita con l'imposizione di uno studio più approfondito.

Invita conclusivamente a riconsiderare la questione anche nell'ottica dell'ipotizzata riduzione a 17 anni della conclusione del ciclo scolastico.

Il senatore TONIOLLI invita a ricercare il giusto equilibrio tra passato da rispettare e futuro da prefigurare. Ricorda che l'individuazione dei corsi di diploma universitari era connessa ad un'esigenza di specializzazione delle professionalità su un percorso differenziato dal corso di laurea. Riconosce tuttavia che non sempre in ambito universitario è stato possibile rinvenire i docenti adatti per le materie di insegnamento dei corsi di diploma, dovendosi pertanto fare spesso ricorso alla stipula di contratti con eminenti personalità esterne all'accademia. Suggerisce pertanto di prefigurare analoghe soluzioni per gli istituendi corsi di diploma, dando per acquisito che i nuovi requisiti non possano che valere per il futuro.

Il senatore RONCONI rileva che il nodo principale della questione riguarda la definizione delle competenze da attribuirsi ai geometri, che rischiano di dare luogo ad un ampio contenzioso tra professionisti. Un ampliamento delle attribuzioni di geometri e periti e la connessa istituzione di un corso di diploma universitario comporterà infatti quasi inevitabilmente un conflitto con gli ingegneri civili e con gli architetti. Suscita peraltro non poche perplessità la proposta di abolire una figura professionale intermedia per farne sostanzialmente un duplicato rispetto a professionalità già esistenti. Meglio sarebbe invece delimitare più precisamente gli ambiti professionali delle diverse figure, ai fini di una migliore ripartizione delle competenze.

A giudizio del senatore ASCIUTTI è del tutto inopportuno entrare nel merito della questione senza aver prioritariamente messo mano alla riforma dei cicli scolastici e a quella degli studi universitari. Il titolo di studio dei geometri non può infatti essere riorganizzato separatamente dalla riforma della scuola secondaria superiore e dalle connesse scelte sull'innalzamento dell'obbligo scolastico.

Il senatore BRIGNONE ricorda che la riforma della scuola secondaria superiore si indirizza verso una riduzione del numero delle specializzazioni che sempre più sono delegate ai corsi post-diploma. Questi ultimi emergono infatti progressivamente come la fase di vera specializzazione formativa. I progetti di riforma abbassano altresì l'età conclusiva del ciclo scolastico, lasciando evidentemente spazio per ulteriori specializzazioni. Senza entrare nel merito della questione della formazione

permanente, di quella continua e di quella ricorrente, egli ricorda poi che, con la progressiva realizzazione dell'autonomia scolastica, i progetti di istituto potranno individuare percorsi sempre più connessi alle singole realtà locali. In quest'ottica, la specializzazione sarà vieppiù rimessa a corsi successivi, che non necessariamente coincideranno con i diplomi universitari, anche al fine di non determinare sovrapposizioni con i corsi di laurea. Al contrario, i corsi post-diploma, realizzati dalle scuole in collaborazione con le realtà professionali circostanti, potranno costituire la sede naturale di una proficua specializzazione con adeguati sbocchi occupazionali.

Il senatore CAMPUS ricorda che la competenza della Commissione sui disegni di legge in titolo è solo consultiva. I provvedimenti di riordino delle competenze dei geometri sono peraltro all'attenzione del Parlamento da diverse legislature, purtroppo finora senza esito positivo. Si tratta, prosegue, di armonizzare la legislazione nazionale con quella degli altri Paesi europei, al fine di consentire ai nostri professionisti di svolgere la propria attività anche all'estero, in condizioni di parità con i loro colleghi stranieri. Non bisogna quindi porre limiti alla riqualificazione di questa professione, ferma restando l'assenza di ogni intento punitivo nei confronti di alcuna figura professionale.

Quanto alla specifica istituzione dei nuovi diplomi universitari, chiede al rappresentante del Governo di chiarire in quali facoltà è prevista la loro attivazione, dal momento che appare prioritario tutelare gli utenti da eventuali sperequazioni geografiche o di qualità di insegnamento.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, il quale ricorda a sua volta che la competenza sul merito dei provvedimenti spetta alla Commissione lavori pubblici. La Commissione istruzione è tuttavia chiamata ad esprimere il proprio parere, che non può non essere preciso e circostanziato. Premesso che non si intende mettere in discussione le attuali competenze dei geometri, ricorda che la proposta riguarda un innalzamento del livello delle loro competenze e un corrispettivo innalzamento nell'acquisizione delle competenze stesse, attraverso l'istituzione di uno specifico diploma universitario e il riconoscimento di corsi già esistenti. Infatti, se è vero che la formazione post-secondaria può avere diversi esiti, come ad esempio i corsi post-diploma in convenzione con le regioni, è anche vero che occorre fare una scelta e che la sussistenza del valore legale del titolo di studio presuppone una certa uniformità degli studi a livello nazionale. È necessario poi, come ricordava il senatore Campus, dare attuazione ad una direttiva comunitaria, che renda giustizia ai professionisti italiani.

Agli intervenuti replica il sottosegretario GUERZONI, il quale manifesta, oltre ad un personale sconcerto, la ferma contrarietà del Governo ad interventi legislativi in materie (come l'attivazione di corsi universitari) che il Parlamento ha recentissimamente delegificato. La legge n. 127 dell'anno scorso («Bassanini due») ha infatti individuato specifi-

che procedure per l'istituzione e l'attivazione di corsi universitari, attribuendo le relative competenze ad atti di normazione secondaria. Al di là del merito della questione relativa ai geometri, egli si esprime quindi in senso nettamente contrario all'istituzione di diplomi universitari con atto legislativo. Ciò contrasterebbe infatti con le esigenze di flessibilità dell'offerta formativa più volte evocate dallo stesso Parlamento. A suo giudizio è cioè senz'altro legittimo che il Parlamento sancisca l'esigenza di una formazione post-diploma per i geometri ed i periti, ma l'individuazione delle opportune forme deve essere rimessa ad un atto normativo secondario del Governo, nel quadro delle procedure previste dalla legge n. 127. È una questione politica, che investe più ampie considerazioni di metodologia legislativa, connesse alla esigenza di evitare irrigidimenti nei percorsi formativi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di sopralluogo nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal recente terremoto

(Approvazione) (A007 000, C07<sup>a</sup>, 0060<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda che i rappresentanti di numerosi Gruppi hanno segnalato l'opportunità di un sopralluogo nelle zone delle Marche e dell'Umbria colpite dal recente terremoto. Sottopone quindi alla Commissione tale proposta, avvertendo che, in caso di sua approvazione, il vice presidente Biscardi raccoglierà le indicazioni e predisporrà un programma di massima del sopralluogo, al fine di richiedere la necessaria autorizzazione al Presidente del Senato.

Senza discussione, la Commissione conviene unanime.

La seduta termina alle ore 16,30.

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

151<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Vice Presidente BESSO CORDERO

Intervengono il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CARPINELLI, nell'illustrare il provvedimento in titolo, sottolinea come la prima parte, fino all'articolo 7, sia volta all'istituzione del registro internazionale e alla riorganizzazione del trasporto marittimo a livello mondiale, mentre la seconda parte sia volta a dare una più puntuale attuazione della riforma avviata con la legge n. 84 del 1994, riguardante il settore portuale. Sottolinea infine che l'ultima parte del provvedimento contiene una serie di norme relative ai diversi settori del trasporto, parte delle quali già contenute nel disegno di legge n. 2206, approvato dal Senato e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

L'istituzione del registro internazionale è la parte del disegno di legge più attesa ed è quella che contiene le norme necessarie a mettere la marineria italiana nelle condizioni di poter competere in maniera adeguata con le marinerie degli altri Paesi europei ed extra europei. È infatti da sottolineare che la concorrenza degli altri Paesi è piuttosto forte soprattutto in relazione all'abbattimento dei costi relativi agli equipaggi a cui tali Paesi sono giunti mediante una serie di meccanismi normativi. L'istituzione del registro internazionale dovrebbe pertanto dare strumenti sufficienti agli armatori italiani per poter competere anche in questo settore adottando sistemi analoghi a quelli vigenti in altri Paesi. Il provve-

dimento rappresenta un supporto concreto alla marineria italiana mediante l'instaurazione di un regime di pari opportunità per gli operatori italiani rispetto a quelli esteri. Si sofferma quindi diffusamente sul contenuto dei singoli articoli, sottolineando che mentre l'articolo 1 istituisce il registro internazionale, gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano l'iscrizione nel registro del comando e dell'equipaggio delle navi, le norme regolatrici del contratto di arruolamento e quelle riguardanti la contrattazione collettiva e il trattamento fiscale dei soggetti che producano reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale. L'articolo 6 prevede poi una serie di norme riguardanti gli sgravi contributivi relativi alle imprese armatrici, mentre l'articolo 7 dispone modifiche ad alcuni articoli del codice della navigazione. Esprime poi qualche perplessità in relazione all'articolo 5, comma 3, in quanto modificare il codice penale attraverso la decretazione d'urgenza può suscitare forti riserve. Gli articoli 8 e 9 prevedono, invece, interventi urgenti a favore del settore portuale e interventi nel settore marittimo. Ricorda quindi che l'articolo 10 contiene norme che il Senato ha già esaminato con l'approvazione del disegno di legge n. 2206, e che, se definitivamente approvate nell'altro ramo del Parlamento, dovrebbero essere espunte dal provvedimento all'esame. Ricorda infine che l'articolo 11 prevede norme riguardanti l'allineamento delle aliquote contributive per le aziende di trasporto pubblico locale, l'articolo 12 alcuni interventi per l'autotrasporto e l'articolo 13 la copertura finanziaria del provvedimento.

Interviene quindi il ministro BURLANDO che, nel fornire alcune precisazioni sul provvedimento, dichiara di apprezzare la decisione adottata dalla Commissione Affari costituzionali del Senato di mantenere l'integrità del testo del provvedimento presentato dal Governo, nell'espressione del parere sui presupposti di necessità ed urgenza, anche se non del tutto omogeneo e rivolto ai diversi settori del trasporto. D'altra parte la non totale omogeneità del testo, anche in considerazione della recente sentenza della Corte costituzionale sulla non reiterabilità dei decreti-legge, si giustifica soprattutto con la necessità, da parte dell'Esecutivo, di non mandare in economia risorse finanziarie dell'anno 1997. Se il decreto-legge sarà convertito tali risorse potranno essere interamente utilizzate. Ricorda inoltre che, per quanto molte delle norme contenute nel provvedimento in esame siano state a lungo discusse dalla Camera dei deputati si è ritenuto di coinvolgere il Senato che potrà a sua volta approfondire questi temi e potrà più celermente condurre a termine l'iter del disegno di legge, dato che sarà la Camera dei deputati ad essere per prima impegnata nell'esame dei testi sulla riforma della Costituzione.

Riguardo poi ai contenuti del disegno di legge, fa presente che l'istituzione del Registro Internazionale appare quanto mai opportuna anche in considerazione del fatto che l'Esecutivo ha dato inizio alle procedure di privatizzazione delle due società del Gruppo FINMARE (Italia di Navigazione e Lloyd Triestino) rispetto alle quali la nuova normativa potrebbe servire a meglio privatizzare le due società. In merito poi alle norme contenute sia nel decreto-legge che nel disegno di legge n. 2206,

approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, fa presente che sarà cura del Governo proporre emendamenti volti alla soppressione delle norme contenute nell'articolo 10 qualora la Camera dei deputati approvasse in tempi rapidi quel provvedimento. Fa quindi presente che le norme contenute nell'articolo 12 relative all'autotrasporto hanno scongiurato il fermo di questo settore. Sono pertanto evidenti le ragioni del Governo per una rapida approvazione del disegno di legge. Si dichiara quindi disponibile ad un ulteriore completamento del testo che implicasse l'utilizzo di risorse per il 1998, dato che la legge finanziaria per l'anno in corso è stata approvata mentre non lo era quando il Governo ha deciso l'emanazione del decreto legge la cui conversione la Commissione sta esaminando. Informa infine la Commissione che, poichè per dare attuazione alla legge n. 454 del 1997 riguardante la riforma del settore dell'autotrasporto saranno necessari alcuni mesi, il Senato sarà destinatario di provvedimenti che si dovessero rendere necessari per completare questo processo. Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento in esame certamente prioritaria rispetto a quella del disegno di legge n. 2935 che la Commissione sta esaminando in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

# (2982) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili (Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ERROI, illustra il provvedimento in esame che prende le mosse dalla direttiva CEE n. 2/96 (recepita nel nostro ordinamento con decreto-legge n. 115 del 1997, convertito dalla legge n. 189 del 1997) che stabilisce, entro il 1 gennaio 1998, la liberalizzazione delle licenze per la gestione dei sistemi di comunicazioni radiomobili in base alla norma DCS 1800. L'articolo 2 della direttiva prevede l'attribuzione di specifiche bande di frequenza, da parte del Ministero delle comunicazioni, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento sia da parte delle imprese che già esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM, sia per nuove imprese da scegliersi mediante gara. Tale gara avrebbe dovuto avere luogo entro il 1 gennaio 1998 garantendo ai soggetti interessati l'accesso a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'ingresso sul mercato in tempi brevi. È invece avvenuto che la gara per l'individuazione degli ulteriori gestori stia conoscendo tempi più lunghi del previsto per evitare i problemi che si verificarono con l'espletamento della gara del secondo gestore per il GSM. L'Esecutivo ha pertanto ritenuto di potersi avvalere di una facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 2 della direttiva n. 2/96 che demandava agli Stati membri di adottare, ove necessario, misure idonee ad assicurare l'esigenza di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati. Si è pertanto ritenuto di non consentire a nessuno dei due gestori già operanti nel settore GSM di iniziare l'esercizio commerciale del servizio DCS 1800 prima dell'entrata

in campo dei nuovi soggetti che verranno selezionati mediante l'espletamento della gara. Il Governo ha a riguardo ritenuto di prevedere che dal 1º gennaio 1998 ciascuno dei due attuali concessionari del servizio GSM, nonchè ciascuna delle imprese che parteciperanno alla gara, possa iniziare a solo titolo sperimentale l'esercizio del servizio DCS 1800 su una quota pari al 10 per cento delle bande di frequenza in non più di due città e per un numero limitato di utenti, determinato in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea. La scelta del Governo appare razionale riguardo alla situazione che si è venuta a determinare per il ritardo nello svolgimento della gara. Tuttavia la soppressione di ogni termine per la finalizzazione della procedura di gara prevista nel disegno di legge in esame non appare del tutto condivisibile perchè contraria al vincolo europeo, agli interessi dell'utenza e alla necessità di attivare nel settore del GSM una concorrenza più intensa rispetto al duopolio attuale. Appare pertanto auspicabile la fissazione di un nuovo termine entro cui la gara dovrà essere conclusa per aprire un confronto a tutto campo non limitato alla concorrenza nel settore del DCS 1800.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

# Schema di delibera, adottato dal CIPE, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane (n. 194)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Esame e rinvio) (R139 b00, C08ª, 0016º)

Il relatore, senatore VERALDI, fa presente che lo schema di delibera in esame, relativo alla trasformazione dell'Ente poste in società per azioni, attribuisce, in una prima fase, la proprietà delle azioni al Ministero del tesoro, anche se l'esercizio dei poteri dell'azionista è riferito al Ministero in questione d'intesa con quello delle telecomunicazioni.

Dopo aver dato conto della normativa di legge che ha condotto alla trasformazione in questione, nonchè di quella che più in generale disciplina i processi di privatizzazione dei soggetti economici pubblici, fa notare che l'Ente poste esercita le attività a carattere riservato con obbligazioni di pubblico servizio sulla base di disposizioni di legge, in linea di continuità con la precedente amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Dal primo aprile 1997, i servizi svolti dall'Ente poste in regime di libero mercato hanno visto cessare ogni forma di obbligo tariffario o sociale a carico dell'Ente. In tale situazione si evidenzia dunque una sostanziale differenza rispetto al quadro normativo generale, tenendo conto anche che il contratto di programma disciplina le attività a carattere riservato garantendo in modo puntuale la determinazione dei rapporti obbligatori derivati dall'esercizio di un pubblico servizio sostanzialmente sostitutivo dell'atto concessorio.

Dopo aver illustrato i punti dello schema di delibera relativi agli adempimenti tecnici e contabili connessi alla trasformazione, il relatore VERALDI osserva che il punto 5 del documento prevede l'adozione di un contratto di programma cui viene affidata la determinazione della struttura tariffaria.

Relativamente all'assetto tariffario, lo schema di delibera, prevedendo solo la trasformazione della natura giuridica dell'Ente in società per azioni, individua un rapporto tra la società stessa ed il Governo che si sostanzia nello strumento del contratto di programma. Qualora tuttavia si dovesse procedere alla dismissione della partecipazione azionaria, occorrerà tenere conto sia delle disposizioni contenute nella legge n. 71 del 1994, istitutiva dell'Ente, in ordine alla proprietà ed al collocamento delle azioni, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori, sia della legislazione in tema di regolazione del mercato e delle tariffe dei servizi pubblici privatizzati. La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, dispone che entro il 2000 dovranno essere raggiunti risultati convergenti con gli standard europei in tema di qualità e caratteristiche dei servizi prestati, sviluppo della domanda, produttività e costi unitari di produzione, regolati attraverso un meccanismo di adeguamento delle tariffe per i servizi dell'area riservata, con cui gli incrementi tariffari ammissibili saranno graduati, soprattutto in relazione ai risultati delle verifiche di qualità monitorati dal Ministero delle comunicazioni in maniera autonoma attraverso un sistema di controllo periodico e su basi campionarie della qualità dei principali servizi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

#### MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

#### 137<sup>a</sup> seduta

# Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

#### IN SEDE REFERENTE

- (139) PIATTI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario
- (995) FUSILLO e BEDIN. Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario
- (1587) MELUZZI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario
- (1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario
- (2076) BUCCI ed altri. Nuove norme per il settore lattiero-caseario
- (2133) CARCARINO e CRIPPA. Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte
- (2379) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. Misure di riordino del settore lattiero-caseario
- (2402) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

- Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1º luglio scorso.
- Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che erano stati illustrati tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1994, di iniziativa governativa, adottato quale testo base. Ricorda altresì che, alla luce anche di quanto successivamente emerso, il Governo ha, informalmente trasmesso, prima delle festività natalizie, alla Commissione una bozza di

integrale riscrittura della riforma della legge n. 468 del 1992, che è stata tempestivamente trasmessa a tutti i Capigruppo.

In qualità sia di Presidente che di relatore, fa osservare che, al fine di garantire un percorso procedurale il più lineare possibile, sarebbe opportuno che il Governo formalizzasse la presentazione del nuovo testo di riforma (ritirando contestualmente il disegno di legge n. 1994), onde consentire anche a tutte le componenti politiche della Commissione la presentazione di ulteriori proposte emendative, previa fissazione di un nuovo termine. Nel precisare altresì che, in alternativa, si tratterebbe di continuare ad utilizzare, quale testo base cui proporre nuovi emendamenti, lo stesso disegno di legge n. 1994, dichiara di ritenere nettamente preferibile la prima ipotesi procedurale.

Si svolge quindi un breve dibattito di carattere procedurale sulla questione sollevata dal Presidente relatore.

Il senatore MINARDO dichiara di condividere l'ipotesi procedurale avanzata dal Presidente, ricordando che si era già convenuto, in origine, di adottare quale testo base la proposta governativa.

Il senatore BUCCI, pur rilevando l'esigenza di approfondire ulteriormente la nuova bozza di riforma, ritiene preferibile la proposta del Presidente, che consente di partire da un nuovo testo base, più aggiornato.

Il senatore ANTOLINI, nel convenire in linea di massima con il Presidente, fa peraltro osservare che la nuova bozza non compie molti passi in avanti rispetto al precedente testo, ipotizzando anche la presentazione di un nuovo disegno di legge da parte del suo Gruppo.

Il senatore CUSIMANO ritiene preferibile il ritiro del disegno di legge n. 1994 e la presentazione, da parte del Governo, della nuova bozza di riforma, onde consentire un rinnovato esame.

Il PRESIDENTE relatore ricorda che, anche qualora il Governo formalizzi la nuova bozza di riforma, la Commissione dovrà valutare la presumibile congiunzione dell'*iter* con l'esame congiunto già avviato sugli altri disegni di legge in materia.

Il senatore PIATTI, nel concordare con il sentiero procedurale ipotizzato dal Presidente, anche al fine di tenere conto del carattere organico e unitario della nuova bozza di riforma, invita comunque la Commissione a riflettere sull'esigenza di un *iter* tempestivo, valutando l'opportunità di sentieri procedurali anche più accelerati.

Il senatore BEDIN, nel convenire con l'ipotesi del Presidente relatore, si associa alle considerazioni del senatore Piatti sull'esigenza di tempi brevi di esame. Il senatore FUSILLO chiede al sottosegretario Borroni informazioni e chiarimenti sui risultati delle indagini svolte dalla Commissione governativa sulle quote latte (disciplinata dal decreto legge n. 411 e presieduta dal generale Lecca) in materia di contratti anomali, chiedendo in particolare notizie sulle quantità di latte che non sarebbero state prodotte.

Il sottosegretario BORRONI, in relazione alla questione sollevata dal senatore Fusillo, informa che il testo di tale ultima relazione è stato inviato ieri alle Camere e sarà presumibilmente trasmesso alle Commissioni competenti; precisa altresì che dei 3.417 contratti «anomali» 2.019, concentrati prevalentemente in Lombardia, sono stati ritenuti in frode alla legge e che il quantitativo di latte implicato da tali contratti, sarebbe pari a circa 60.000 tonnellate.

Il PRESIDENTE relatore assicura che tale relazione, non appena trasmessa, sarà messa a disposizione della Commissione.

Il sottosegretario BORRONI, riprendendo il suo dire, dichiara di convenire sulla ipotesi procedurale prospettata dal Presidente, ritenendo preferibile la formalizzazione e la presentazione al Senato del nuovo testo di riforma della legge n. 468 con il contestuale ritiro del disegno di legge n. 1994.

La Commissione, alla luce delle dichiarazione testè rese dal Rappresentante del Governo, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SU UNA PRECEDENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL GOVERNO (A007 000, C09ª, 0062°)

Il senatore CUSIMANO, in relazione alla richiesta di chiarimenti avanzata nella seduta del 14 gennaio, ritiene opportuno acquisire il protocollo d'intesa per la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del settore agro-industriale, della pesca e dell'acquacoltura, delle aree depresse del territorio nazionale.

Il sottosegretario BORRONI precisa di dover acquisire ulteriori chiarimenti in merito.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 15,55).

Il sottosegretario BORRONI, acquisite ulteriori informazioni, informa di aver impartito istruzioni agli Uffici per la tempestiva trasmissione della citata documentazione.

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(1083) TAPPARO ed altri. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(1450) ASCIUTTI e BALDINI. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(1631) MONTELEONE ed altri. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato l'iter già svolto, ritiene ipotizzabile chiudere la discussione generale, anche al fine di accelerare i tempi.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BEDIN, in sede di replica, sottolinea l'impostazione comune ai quattro disegni di legge in esame, emersa anche dal dibattito, in cui è stata sottolineata da tutti l'esigenza di garantire i risultati scientifici perseguiti dall'ETLI, e la discussione svoltasi sulla scelta operata dall'Ente di non commercializzare tali esemplari, pur se il senatore Murineddu aveva prospettato i vantaggi di una eventuale commercializzazione. Il relatore osserva che, anche al fine di garantire gli opportuni controlli su una razza frutto di una mutazione genetica, è opportuno un riconoscimento da parte pubblica, in relazione sia alla natura dell'Ente sia ai profili finanziari: a tale ultimo riguardo, nel ricordare di avere già chiesto al Governo chiarimenti sulla natura giuridica di altri enti con compiti analoghi, sottolinea l'esigenza che, pur nella consapevolezza del sacrificio e dell'impegno assicurato dai privati promotori dell'iniziativa, i finanziamenti pubblici vengano destinati alla realizzazione di specifici compiti e attività, con l'individuazione di obiettivi scientifici concretamente misurabili. Ricorda infine che, a seguito di modifiche introdotte alla Tabella A della legge finanziaria, è possibile individuare un concreto riferimento di copertura, di cui va precisato il quantum. Ritiene conclusivamente possibile la formulazione di un testo unitario.

Il sottosegretario BORRONI dichiara di condividere le considerazioni del relatore e ricorda le convenzioni già stipulate dal MIPA (nel 1990 e nel 1994) a seguito del riconoscimento del valore scientifico dell'iniziativa; nel ritenere eccessivo il finanziamento di un miliardo ipotizzato nei vari testi, conviene sull'opportunità di collegare la concessione di benefici finanziari alla realizzazione di precisi programmi tecnici, verificati dal Ministero.

Al senatore BETTAMIO, che chiede se il contributo verrà dimensionato di volta in volta o se si potrà assicurare una base finanziaria da integrare con ulteriori contributi, il Rappresentate del Governo chiarisce di ritenere preferibile il finanziamento per progetti.

Il RELATORE chiarisce ulteriormente che all'Ente potranno essere assegnati compiti pubblici da perseguire con finanziamenti pubblici.

Il PRESIDENTE propone che, stante la presenza di quattro provvedimenti di tenore convergente, sia affidato mandato al relatore a proporre un testo unificato, che la Commissione potrà eventualmente adottare quale testo base.

Dopo ulteriori brevi interventi del senatore GERMANÀ (che sottolinea l'esigenza di valorizzare, in linea generale, l'apporto normativo del primo testo presentato), dei senatori CUSIMANO e SARACCO (che convengono con la proposta del Presidente), la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un testo unificato, ai fini dell'adozione del testo base.

La Commissione rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAP-PRESENTANTI DEI GRUPPI PER DOMANI (R007 029, C09ª, 0022°)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani, mercoledì 21 gennaio, alle ore 15, per l'audizione informale delle organizzazioni professionali agricole della Sicilia sulla situazione in atto nel settore agrumicolo, si riunirà nuovamente, in relazione alle stesse questioni, domani alle ore 20, per l'audizione informale dei rappresentanti del «Coordinamento dei Sindaci dei comuni agrumetati».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

#### LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

185<sup>a</sup> Seduta

#### Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2397) DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (Esame e rinvio)

Il relatore MONTAGNINO illustra il disegno di legge all'esame, volto a convalidare i contributi versati dai titolari e soci di imprese artigiane, iscritte all'albo o negli elenchi della Commissione provinciale per l'artigianato, per periodi contributivi precedenti al 1993, nei casi in cui l'impresa, in base agli accertamenti dell'INPS, sia stata ritenuta priva dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi assicurativi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, e sia stata reinquadrata d'ufficio nel settore industria o terziario.

La sanatoria dei contributi contestati, per i quali la Corte di Cassazione, con sentenza del 2 novembre 1992, ha confermato le decisioni dell'INPS, può essere richiesta qualora non sia stata presentata istanza di rimborso ed in costanza d'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane. L'impresa deve, quindi, risultare regolarmente iscritta nell'apposito albo, con deliberazione di reiscrizione o di conferma adottata dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

È previsto, in caso di reinquadramento nel settore terziario da parte dell'INPS, il diritto alla restituzione dei contributi eventualmente già versati alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

Il problema che il disegno di legge tende a risolvere è emerso a seguito delle decisioni dell'INPS, assunte agli inizi degli anni 80, ed in contraddizione con un precedente orientamento, di provvedere unilateralmente e con effetto retroattivo alla cancellazione delle posizioni assicurative per i soggetti per i quali, sulla base dei propri accertamenti, riteneva che la qualifica di artigiano risultasse riconosciuta in contrasto con le disposizioni di legge. L'INPS, quindi, non procedeva alla segnalazione dei casi contestati alla Commissione provinciale per l'artigianato, per le decisioni di propria competenza, ma provvedeva d'ufficio alla variazione di classificazione con effetto retroattivo, determinando il disconoscimento dei periodi contributivi ed un notevole contenzioso, con sentenze generalmente favorevoli alle imprese in primo grado, poi smentite dalla citata sentenza della Corte di Cassazione. Tale situazione è sicuramente stata determinata da disposizioni legislative non adeguate, almeno fino alla normativa contenuta nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

Al riguardo, rileva che la legge 4 luglio 1959, n. 463 ha esteso l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, che stabilisce l'obbligatorietà per gli artigiani dell'assicurazione contro le malattie. Agli effetti di tale legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860 sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata, a norma dell'articolo 1 della stessa legge n. 860 del 1956, dall'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, istituito presso ogni camera di commercio, industria ed agricoltura.

Tale iscrizione è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dall'apposita Commissione provinciale dell'artigianato, con delibera da adottare previo accertamento del possesso di tutti i requisiti da parte dell'impresa.

Alla Commissione provinciale è demandato anche l'obbligo della compilazione dell'elenco nominativo di tutti gli artigiani soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Quindi, sulla base delle normative sopracitate, il diritto al trattamento di previdenza degli artigiani, per i quali è stata istituita, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 463 del 1959, presso l'Istituto superiore della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria malattia, vecchiaia e superstiti degli artigiani, è collegato all'iscrizione all'albo di cui alla legge n. 860 del 1956 ed agli elenchi nominativi di cui alla legge n. 1533 del 1956, l'uno e l'altro di competenza della Commissione provinciale dell'artigianato.

Nella riforma della disciplina giuridica delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 44, all'articolo 7 sono previste le procedure per l'iscrizione, la revisione e gli accertamenti d'ufficio sull'albo provinciale delle imprese artigiane, e viene ribadita la competenza della Commissione provinciale dell'artigianato a cui gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori delle agevolazioni in favore delle imprese artigiane e

qualsiasi pubblica amministrazione interessata, devono effettuare eventuali segnalazioni in caso fosse riscontrata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.

È pure prevista la procedura per l'impugnativa contro le decisioni della suddetta Commissione che, comunque, fanno stato ad ogni effetto.

L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, dispone che le iscrizioni effettuate dagli artigiani presso gli sportelli polifunzionali si perfezionano ai fini previdenziali ed assistenziali, attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento di contributo.

Il comma 3 dispone, inoltre, che le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato provvedano alla verifica, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione, con provvedimento avente carattere definitivo.

Contro tale provvedimento potrà essere attuata la procedura del contenzioso, di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

È da rilevare, inoltre, che la legge 8 agosto 1995, n. 335, garantisce, all'articolo 3, comma 8, il rispetto del principio della non retroattività per quanto concerne i provvedimenti di variazione della classificazione adottati dall'INPS.

Gli effetti giuridici di tale norma sono fatti salvi dal comma 3 del disegno di legge, unitamente agli effetti giuridici degli articoli 1 e 3 del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, relativamente alla natura prevalente dei provvedimenti della Commissione provinciale dell'artigianato, recante verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa.

Sono fatti salvi anche gli effetti giuridici dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, relativamente alle procedure da seguire avverso le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, infine, dichiara estinti gli eventuali giudizi ancora pendenti, con integrale compensazione delle spese.

In conclusione, il relatore esprime apprezzamento per l'impianto complessivo della normativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(400) PREIONI: Modifica alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore GRUOSSO, relatore, il quale fa presente come il provvedimento, che consta del solo articolo 1, tenda ad introdurre alcune modifiche nell'articolo 2 della legge n. 576 del 1980, dirette ad assicurare un trattamento pensionistico più decoroso di quello attualmente previsto a favore degli avvocati più anziani.

Al riguardo, va ricordato che la legge testè citata ebbe a riformare in modo radicale il precedente ordinamento previdenziale della professione forense, con il passaggio dal sistema a capitalizzazione a quello a ripartizione. A distanza di circa dieci anni, con la legge n. 141 del 1992, furono poi apportate ulteriori modifiche a tale regime, dirette a garantire il diritto a tutti gli appartenenti alla categoria ad una pensione dignitosa. In tale occasione, non si tenne però conto della posizione degli avvocati più anziani, e in particolare quelli già iscritti all'originario ente di previdenza, transitati d'ufficio nell'attuale Cassa, nè della posizione di quelli che, pur iscritti alla nuova Cassa di previdenza, hanno più di trentacinque anni di iscrizione e di contribuzione, per i quali tutti l'ammontare della pensione è pari a tutt'oggi a circa un milione al mese, a fronte dei nuovi livelli di trattamento previsti dalla legge n. 141 del 1992, dell'ordine di circa sei milioni al mese.

Per porre rimedio a tale ingiustizia, sia nell'XI che nella XII legislatura, furono presentati al Senato disegni di legge recanti ulteriori modifiche alla legge 2 settembre 1980, n. 576, che peraltro non pervennero all'approvazione a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Alla stregua del testo legislativo in esame, l'ammontare minimo del trattamento pensionistico spettante agli avvocati e procuratori legali che alla data dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 141, risultavano pensionati con almeno trentacinque anni di contribuzione e iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, è elevato a lire 2.500.000 mensili.

Dato l'esiguo numero dei soggetti ai quali si applicherà la nuova normativa, l'onere derivante del provvedimento a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza sarà modesto, specie in rapporto all'ingente patrimonio mobiliare e immobiliare della Cassa.

D'altra parte, appare giusto chiamare in causa la solidarietà intergenerazione fra gli appartenenti alla categoria forense.

Tuttavia, poichè la Cassa è stata ormai privatizzata, appare opportuno evitare soluzioni normative non assistite dal consenso dei soggetti istituzionalmente coinvolti. Potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di procedere all'audizione dei rappresentanti della Cassa avvocati.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto testè dichiarato dal relatore, rileva come potrebbe risultare intanto opportuno procedere all'audizione del presidente della Cassa avvocati, verificando poi nel prosieguo se debbano essere sentiti anche altri rappresentanti della categoria forense.

Il senatore MANZI, nel dichiararsi d'accordo con la proposta di audizione da ultimo formulata dal Presidente, ricorda che anche nella passata legislatura furono ascoltati i soggetti interessati nell'ambito dell'esame di una iniziativa legislativa di tenore analogo.

Il senatore NOVI auspica che la Commissione valuti con la dovuta attenzione il provvedimento in titolo, che si propone opportunamente di rimuovere una situazione di svantaggio che penalizza in misura eccessiva gli avvocati anziani.

Dopo che il senatore PELELLA si è espresso in senso favorevole alla proposta del relatore, il PRESIDENTE ricorda che nella passata legislatura la Commissione si era espressa favorevolmente sulla soluzione a suo tempo delineata ma non aveva mancato di esprimere perplessità sull'adozione per legge di misure destinate ad incidere sull'equilibrio finanziario di una Cassa previdenziale privatizzata. Conseguentemente, era stata auspicata una autonoma iniziativa degli organi di amministrazione della Cassa, volta a sanare la situazione oggetto del disegno di legge n. 1030.

Sulla proposta di audizione formulata dal Presidente conviene quindi la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2439) DIANA Lino ed altri: Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice PILONI, la quale informa preliminarmente la Commissione che il senatore Lino Diana, primo firmatario del provvedimento in titolo, ha preannunciato la presentazione di alcune proposte di modifica intese ad aggiornare il disegno di legge medesimo.

Quest'ultimo tende a ripristinare alcune disposizioni già contenute nella legge n. 381 del 1991, che disciplina il comparto delle cooperative sociali. Tali organismi si inquadrano con proprie specifiche peculiarità all'interno del mondo della cooperazione, proponendosi, come recita l'articolo 1 della citata legge n. 381, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Le cooperative sociali sono oggi in grado di fatturare complessivamente 2.000 miliardi di lire e occupano circa 50 mila lavoratori, in gran parte soggetti svantaggiati, e costituiscono una componente rilevante all'interno dell'economia del cosiddetto terzo settore. Come è noto, le finalità sopra indicate sono perseguite dalle cooperative sociali attraverso le gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 381.

Nel testo originario, la legge n. 381 recava, al comma 1 dell'articolo 5, una disposizione riguardante la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), anche in deroga alla disciplina in materia di contratti con la pubblica amministrazione. Su tale disposizione si sono appuntate le critiche della Comunità europea che, senza tenere nel dovuto conto la peculiare collocazione delle cooperative sociali nel contesto del sistema produttivo italiano, ha ritenuto che essa costituisse una lesione del principio della libera concorrenza e ha insistito affinchè l'Italia si adeguasse integralmente alla direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici, sopprimendo le parti della legge n. 381 considerate contrastanti con la normativa comunitaria. La suddetta direttiva venne poi recepita con il decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 157.

Il disegno di legge all'esame si propone pertanto di modificare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 157 e, di conseguenza, l'articolo 5, commi 1 e 4, della legge n. 381 del 1991, ripristinando le condizioni di convenzionabilità già previste in tale normativa, con l'apprezzabile scopo di valorizzare il particolare ruolo di promozione e integrazione occupazionale delle cooperative sociali.

Rispondendo poi ad un quesito postole dal PRESIDENTE, circa la possibilità che le modifiche proposte dal disegno di legge in titolo possano nuovamente incorrere nelle censure dei competenti organismi dell'Unione europea, la relatrice fa presente che in effetti la questione deve essere verificata, anche con il concorso del Governo.

Dopo che il senatore NOVI ha espresso l'esigenza di procedere ad una verifica della compatibilità del disegno di legge all'esame con la normativa comunitaria, il PRESIDENTE osserva che sarà utile, a tal fine, acquisire quanto prima il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, alla quale il disegno di legge in titolo è stato deferito in sede consultiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(800) BATTAFARANO ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS

(1363) BONATESTA ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 17 dicembre 1997.

Il relatore MANZI fa presente che il Governo non ha accolto l'invito, a suo tempo rivoltogli dalla Commissione, di valutare la possibilità di affrontare la questione sollevata dai disegni di legge in titolo nell'ambito di un provvedimento di carattere generale ovvero di verificare la percorribilità di una soluzione in via contrattuale. Occorre pertanto valutare se non sia il caso di passare quanto prima alle votazioni sui disegni di legge in titolo.

Il senatore BONATESTA ritiene inutile e dannoso un ulteriore rinvio di una decisione sui disegni di legge nn. 800 e 1363: infatti, occorre a suo avviso che la Commissione, prescindendo da considerazioni di opportunità o di schieramento politico, valuti se effettivamente vi è stata una lesione dei diritti di un gruppo, sia pur limitato, di lavoratori, per il ripristino dei quali è necessario ricorrere ad uno specifico provvedimento legislativo.

Secondo il senatore PELELLA è opportuno riconsiderare attentamente le obiezioni dell'INPS, anche se deve essere chiaro che l'obiezione di principio nei confronti di leggi che sono di fatto provvedimenti amministrativi dovrebbe venire a cadere, qualora si ravvisasse l'esigenza di ripristinare diritti lesi.

Il PRESIDENTE ricorda che la rappresentante del Governo, nell'esprimere, per due volte, un parere contrario alla sanatoria proposta nei disegni di legge all'esame congiunto, si è richiamata al parere dell'INPS, che ha sostenuto che il mancato inquadramento nella qualifica di primario è conseguente all'assenza dei requisiti da parte dei soggetti interessati e all'avviso espresso dal Dipartimento della funzione pubblica, riferito dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, circa il sovradimensionamento degli organici nella qualifica oggetto dei provvedimenti all'esame congiunto.

Il senatore MANZI, relatore, rileva come, a differenza di quanto sostenuto dall'INPS, i medici interessati all'applicazione della iniziativa in esame sono in possesso di un'anzianità superiore ai quindici anni prescritti per avere titolo all'inquadramento superiore, potendo vantare in realtà ben diciannove anni di anzianità. Non può inoltre non constatarsi che tali soggetti svolgono da anni mansioni superiori a quelle per le quali furono inquadrati. In tali condizioni, una sanatoria, oltretutto destinata a coinvolgere un numero esiguo di soggetti, appare la soluzione più rispondente a criteri di giustizia, senza che possa rilevare in senso contrario la circostanza che si tratta di personale dirigenziale.

Il senatore BATTAFARANO sottolinea l'urgenza di una soluzione che rimuova l'ingiusta penalizzazione che si sono trovati a subire taluni medici dell'INPS. A tal fine, le proposte legislative in esame, di una delle quali egli è il primo firmatario, hanno inteso promuovere il superamento di una situazione caratterizzata dal continuo ricorso al rinvio. Nelle presenti condizioni, la scelta più appropriata risulta quella di affidare una definitiva soluzione del problema alla prossima tornata contrattuale per il pubblico impiego, mentre non sembra appropriato, alla stregua dei nuovi indirizzi invalsi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, intervenire in via legislativa per la soluzione di controversie relative all'inquadramento di singoli settori o categorie.

Ove la Commissione si attestasse su tale impostazione, potrebbe sottoporre al Governo un ordine del giorno recante l'indicazione dei criteri ai quali dovrà ispirarsi l'auspicata soluzione negoziale del problema dell'inquadramento dei medici INPS.

Con l'impostazione suggerita dal senatore Battafarano concorda il senatore MANFROI, ricordando come anche sulla questione dell'inquadramento degli ispettori del lavoro la scelta prevalsa sia stata opportunamente quella di escludere la necessità di un intervento legislativo e di rimettersi all'autonomia contrattuale delle parti.

Con riferimento a quanto testè dichiarato dal senatore Manfroi, il senatore BONATESTA rileva come, relativamente alla questione degli ispettori del lavoro, la possibilità di un intervento legislativo non sia stata in realtà definitivamente esclusa dalla Commissione, ma soltanto accantonata. Rileva inoltre che, anche nel recente passato, non mancano casi in cui questioni attenenti all'inquadramento di circoscritti gruppi di pubblici dipendenti sono state definite in via legislativa.

Il senatore NOVI rileva come, data l'esiguità numerica del gruppo di lavoratori interessati al nuovo inquadramento, difficilmente le ragioni di questi potranno essere considerate con la necessaria attenzione nell'ambito della prossima tornata contrattuale.

Il PRESIDENTE rileva come, in vista delle determinazioni che la Commissione sarà chiamata ad assumere circa l'ulteriore corso dell'esame dei disegni di legge, sia opportuno che tutti i suoi componenti prendano visione degli elementi di valutazione già acquisiti.

A tal fine, in attesa che anche le Commissioni 5<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> esprimano il parere loro richiesto sui provvedimenti, verrà data distribuzione della nota a suo tempo elaborata dall'INPS, del parere espresso dal Ministero del lavoro e di un appunto elaborato dagli uffici sulla base delle memorie scritte inviate alla Presidenza della Commissione da alcuni soggetti interessati all'applicazione della nuova normativa.

Il RELATORE, nel prendere atto di quanto testè dichiarato dal Presidente, rileva come una soluzione dell'annosa vicenda dell'inquadramento dei medici INPS possa essere individuata senza soverchie difficoltà da parte del Governo. Essa dovrà basarsi su un chiaro riconoscimento del dato di fatto rappresentato dal prolungato affidamento di mansioni superiori a quelle previste dall'inquadramento originario al personale di cui ai disegni di legge in esame, situazione questa che del resto risultava fino a qualche anno fa tutt'altro che infrequente nella prassi operativa delle pubbliche amministrazioni, specie nel settore sanitario, a causa della cronica carenza degli organici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 9,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO AL REGIME DEGLI ATTI DELLE PRECEDENTI COMMISSIONI ANTIMAFIA

**Desegretazione di un atto** (A008 000, B53<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE rende noto il contenuto della risposta dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati ad un quesito della Commissione in merito alla disponibilità e al regime degli atti delle precedenti Commissioni antimafia.

La Commissione toglie quindi il vincolo del segreto all'atto contenente l'interrogatorio del Capitano De Donno in Commissione, avvenuto nel 1993, nel corso della XI legislatura.

Il PRESIDENTE informa poi la Commissione riguardo alla futura procedura per la desegretazione degli atti della Commissione.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE (A010 000, B59°, 0001°)

Su proposta del Presidente, che riferisce una deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza allargato ai Capigruppo, la Commissione delibera all'unanimità una modifica all'articolo 13 del Regolamento interno che consente la redazione di un resoconto stenografico disponibile dopo poche ore dal termine della seduta, riducendo il resoconto sommario ad una breve nota informativa. AUDIZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, GIOVANNI MARIA FLICK E DEL MINISTRO DELL'INTERNO, GIORGIO NAPOLITANO (A010 000, B53ª, 0001°)

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al ministro dell'interno Napolitano e al ministro di grazia e giustizia Flick sui temi relativi al contrasto alla criminalità organizzata.

Prende per primo la parola il Ministro dell'interno.

Svolge successivamente il suo intervento introduttivo il Ministro di grazia e giustizia.

Rivolgono domande ai due Ministri il deputato MANTOVANO, il senatore LOMBARDI SATRIANI, la deputata NAPOLI e il senatore RUSSO SPENA.

Risponde il ministro NAPOLITANO e successivamente il ministro FLICK.

Prendono quindi la parola per rivolgere domande ai due Ministri i senatori PERUZZOTTI, CIRAMI, CENTARO, PARDINI e MUNGARI.

Rispondono, nell'ordine, i ministri FLICK e NAPOLITANO.

Rivolgono successivamente quesiti ai Ministri auditi il senatore DIANA e i deputati LUMIA, CARRARA e MAIOLO.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE

# consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente Vincenzo CARULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Alberto La Volpe.

La seduta inizia alle ore 13,45.

#### PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura la Biennale di Venezia» in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0007°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 1998.

Il deputato Raffaele MAROTTA condivide lo spirito dello schema di decreto legislativo in titolo, che reca la trasformazione della Biennale da ente con personalità giuridica di diritto pubblico ad ente di diritto privato quale la società di cultura. In tal modo si realizza uno snellimento delle procedure di organizzazione usate dalla Biennale, che vede così venir meno i vincoli burocratici a cui era precedentemente soggetta.

Dopo aver rilevato l'opportunità della distinzione tra il profilo amministrativo e gestionale della Società (affidato al Consiglio di amministrazione) e il profilo culturale (riconosciuto al Comitato scientifico), auspica una rivisitazione della prevalenza della mano pubblica in seno al Consiglio di amministrazione, pur comprendendo la necessità di una permanenza di tale assetto esclusivamente a fini transitori, per almeno un triennio.

Il senatore Renzo GUBERT, condividendo le considerazioni del deputato Marotta, rileva l'inopportunità di uno schema di decreto legislativo il cui contenuto è stato sottratto alla competenza dell'Aula, che sarebbe stata chiamata ad esaminarlo qualora fosse stata conservata la forma del disegno di legge. Auspica, pertanto, una chiarificazione del rapporto tra iniziativa parlamentare, seppure su impulso del Governo, come in questo caso, ed iniziativa diretta dell'Esecutivo al fine di fugare ogni dubbio sulla strumentalizzazione dell'uso del decreto legislativo come corsia preferenziale per l'Esecutivo.

Entrando nel merito del provvedimento, rileva che la «Società di cultura la Biennale di Venezia» è un ente di diritto privato che conserva la prevalenza della mano pubblica: l'Esecutivo si assicura, così, il dominio pubblico senza, però, utilizzare lo strumento dell'ente pubblico. In tal modo si lede lo spirito riformatore della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo cui si intende trasferire nel settore del diritto privato ciò che non ha motivo di permanere nel settore pubblico.

A tal proposito richiama l'articolo 8 del provvedimento in titolo, che attribuisce al Ministero per i beni culturali ed ambientali il potere di nomina del Presidente de «La Biennale» in modo incongruo rispetto alla natura privata della stessa. Quanto all'articolo 9, poi, fa presente che occorre correlare la rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione all'apporto di capitale: mentre vi sono precisazioni relativamente ai soci privati, la cui partecipazione non può superare il quaranta per cento del patrimonio della Società di cultura, mancano indicazioni quanto alla rappresentanza dell'ente pubblico sulla base della relativa partecipazione al patrimonio.

Contesta, inoltre, i diversi criteri di selezione dei membri del Consiglio di amministrazione: non si comprende, infatti, il motivo per cui alla individuazione di un membro nella persona del Sindaco di Venezia o di un suo delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale, non segua analogamente la designazione degli altri due membri da parte dell'organo esecutivo della Regione Veneto e della Provincia di Venezia, in luogo dell'attuale designazione da parte dei relativi organi eletti. Quanto ai membri del Consiglio di amministrazione ed al Presidente della Società di cultura, fa presente che il requisito richiesto all'articolo 9, comma 2, della personalità di elevato profilo culturale non appare del tutto congruo e opportuno.

Non condivide, poi, la funzione riconosciuta dal provvedimento in titolo al Comitato scientifico, che da organo di consulenza artistica – quale dovrebbe essere – si trasforma in una sorta di «direttorio» attraverso il quale si intende controllare tutti i settori di attività culturale de «La Biennale».

Lamenta il mancato riferimento alla incompatibilità dell'esercizio della funzione di direttore di settore e di coordinatore generale con lo svolgimento di cariche politiche, da cui deriverebbe una indebita interferenza di funzioni.

Relativamente all'obbligo – di cui all'articolo 16 del provvedimento in titolo – di avvalersi per le attività promosse dalla Società di cultura degli immobili di proprietà del Comune di Venezia, ne rileva l'inop-

portunità, ritenendo più corretto lasciare all'autonomia dello stesso Comune la decisione sulla utilizzazione dei suddetti edifici.

Conclude, evidenziando l'anomalia della titolarità del potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura in capo al Ministero per i beni culturali e ambientali, in netto contrasto, pertanto, con la logica della privatizzazione.

Il senatore Michele BONATESTA, dopo aver ricordato la storia de «La Biennale» che ha da pochi anni celebrato – con vasta eco nel panorama culturale internazionale – il primo centenario di vita, ritiene che non si possa prescindere da tale «richiamo» nel momento in cui si pensa ad una trasformazione della istituzione stessa.

Fa presente che la riforma statutaria del 1973 – l'ultima sino ad oggi – affida ad un organismo collegiale, il Consiglio direttivo, composto da diciannove membri, il governo de «La Biennale»: si introducono, così, nuovi compiti, come quello di promuovere «attività permanenti e di organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti». A tale scopo viene riorganizzato l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (A.S.A.C.).

I limiti operativi imposti dallo statuto del '73, uniti a quelli finanziari hanno spesso messo in difficoltà l'attività de «La Biennale» in questi ultimi anni; non sono state individuate strutture giuridiche sufficientemente agili e flessibili, tali da permettere all'ente culturale di adattarsi ad una realtà in continua evoluzione.

Appare dunque improcrastinabile, oggi, l'obiettivo di ridurre il numero dei componenti degli organi collegiali, di introdurre semplificazioni gestionali, di separare le competenze del consiglio d'Amministrazione da quelle culturali del Comitato scientifico e di rendere di natura privatistica il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituenda Società di cultura.

Tuttavia il nodo ancora da sciogliere in vista della nuova riforma proposta dal Governo, è quello di riuscire a tutelare il preminente interesse nazionale con l'esigenza di dar vita ad una atipica persona giuridica privata, denominata «Società di cultura», caratterizzata dalla compartecipazione di soggetti pubblici e privati.

Ricordando che il testo del decreto legislativo in esame adottato dal Governo è identico al disegno di legge «Disciplina della società di cultura la Biennale di Venezia», approvato dal Senato nel maggio scorso e attualmente in esame alla Camera dei deputati, sottolinea che il disegno di legge approvato al Senato, pur presentandosi come una legge quadro, ha un impianto normativo che lascia scarso spazio allo Statuto e quindi all'autonomia stessa de «La Biennale», sia da un punto di vista culturale che organizzativo. In particolare non ritiene opportuno che sia la legge a stabilire i settori culturali di attività de «La Biennale»: è preferibile demandare la materia allo Statuto della Società.

Reputa, poi, necessario riflettere sull'opportunità che siano gli enti politico-amministrativi – in questo caso Comune, consiglio regionale, consiglio provinciale – a nominare i membri del Consiglio di ammini-

strazione (ex articolo 9): è più opportuno che questi ultimi siano designati da altri soggetti istituzionali, culturalmente più qualificati, come l'Università Cà Foscari e l'Accademia dei Lincei, garantendo, così, l'alto profilo dei componenti e una serie maggiore di libertà da eventuali logiche politiche. In tal senso si dovrebbe anche riconsiderare l'opportunità che sia il Ministro dei beni culturali e ambientali a nominare il Presidente de «La Biennale», che attualmente è eletto dal Consiglio direttivo fra i propri membri.

Per quanto riguarda l'apertura ai soggetti privati, la posizione di minoranza imposta in misura del quaranta per cento si riscontra ovviamente anche nel Consiglio di amministrazione della Società, dove, a fronte di quattro rappresentanti pubblici, è prevista la presenza di un solo rappresentante dei privati. Sembrano particolarmente restrittivi i limiti previsti dall'articolo 9, comma 6, in virtù dei quali, solo se la partecipazione dei soggetti privati è pari o superiore al venticinque per cento del patrimonio della Società di cultura, la composizione del Consiglio di amministrazione può essere elevata a sette membri. In tal modo si corre il rischio di fallire l'obiettivo di trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata, e di compromettere tutta la conseguente semplificazione amministrativa con grave danno per la vita culturale dell'istituenda Società di cultura.

Peraltro, in merito ai limiti di categoria previsti per la partecipazione dei privati è già stata sollevata da più parti l'esigenza di esplicitare la possibilità di partecipazione delle fondazioni delle Casse di risparmio.

Ricorda, infine, che, sebbene l'ex articolo 26 del disegno di legge presentato dall'Esecutivo, sia stato accantonato in questa sede per difetto di delega e demandato ad altro provvedimento legislativo, tale norma, già approvata dal Senato, sarà comunque discussa dall'Assemblea della Camera ed è di fondamentale importanza ai fini della legge quadro, dal momento che riguarda le disposizioni tributarie finalizzate ad agevolare la partecipazione dei privati alla Società di cultura.

Ai sensi dell'articolo 26 sono previste facilitazioni per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società ed in particolare per le somme versate come contributo alla gestione; il limite del due per cento del reddito complessivo dichiarato come importo massimo sul quale si può calcolare la detrazione d'imposta viene elevato al trenta per cento, come per gli enti lirici. Ma, mentre gli enti lirici su tali erogazioni non versano alcuna imposta, la Società di cultura deve sostituirsi ai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali nel versare una somma pari alla percentuale di detraibilità (ventidue per cento), se le somme sono state erogate da imprese individuali, e al cinquantatrè per cento delle erogazioni effettuate dalle società di capitali e dagli enti che svolgono attività commerciali. Ritiene che tali disposizioni siano fortemente disincentivanti per la partecipazione dei privati e penalizzanti per la Società di cultura. Perseguendo questa via si corre il rischio di compromettere l'intero provvedimento nei suoi presupposti originari e di dar vita ad una riforma soltanto sulla carta, rendendola impossibile di fatto. Propone, quindi, che l'articolo 26, comma 6, sia soppresso per riservare alla Biennale lo stesso trattamento degli enti lirici.

Concludendo, chiede al Governo chiarimenti sul citato articolo ed sul contenuto del provvedimento legislativo con il quale si disciplinerà l'aspetto tributario secondo quanto annunciato nella relazione che accompagna lo schema di decreto oggi in discussione: ritiene, infatti, che l'ex articolo 26 assuma rilievo imprescindibile ai fini di un dibattito esaustivo sulla proposta di modifica de «La Biennale».

Il deputato Franco BONATO ritiene che sarebbe stato più opportuno lasciare al Parlamento la competenza per la disciplina della trasformazione de «La Biennale» in Società di cultura, mantenendo, pertanto, l'iter legislativo precedentemente avviato.

Relativamente al merito del provvedimento in titolo, contesta la riduzione del ruolo degli enti locali, che devono essere maggiormente valorizzati vista la loro natura di enti fondanti e vista la loro capacità di determinazione in modo preponderante del patrimonio de «La Biennale». Non si può, poi, non riconoscere il contributo determinante degli stessi enti locali per la creazione del prestigio internazionale della stessa Biennale.

Contesta la scarsa considerazione riconosciuta dallo schema in titolo alle attività permanenti che sono l'essenza de «La Biennale di Venezia» e che ne caratterizzano l'attività quotidiana. Tale valorizzazione deve avvenire attraverso la scissione delle direzioni: le figure di spicco
che si occupano delle organizzazioni culturali non necessariamente devono coincidere con coloro che si adoperano per far sì che le attività
permanenti abbiano una continuità ed una capacità di intervento superiore. Propone, pertanto, un allargamento del Comitato scientifico, ritenendolo un elemento di primaria importanza. È necessario, relativamente
agli organi dell'Agenzia, non contrapporre all'allargamento della partecipazione l'accentramento nelle direzioni centrali.

Quanto ai componenti del Consiglio di amministrazione, rileva l'opportunità di una consultazione delle varie associazioni culturali.

Conclude, evidenziando la necessità, ai fini di una maggiore trasparenza, di reclutamento dei direttori di settore esclusivamente attraverso concorso pubblico.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rileva che la trasformazione di enti pubblici in istituzioni di cui al Libro I del Codice civile comporta esclusivamente l'applicazione della disciplina di diritto privato, ritenuta più congrua all'esercizio di determinati compiti.

Diverso è il problema del controllo di tali enti di diritto privato: alla privatizzazione nella forma non consegue, necessariamente, la privatizzazione della funzione di controllo. Si tratta di un passo ulteriore che occorre verificare o sulla base di successivi interventi legislativi o sulla base di successivi dati di fatto, quale può essere l'apporto massiccio di capitale da parte di soci privati.

Chiarisce, pertanto, che provvedimenti quali quello in questione non sono provvedimenti di privatizzazione, ma solamente di trasformazione della natura formale dell'ente, con conseguente applicazione della disciplina di diritto privato. Non è consequenziale, pertanto, che alla trasformazione in enti di diritto privato segua l'abolizione della vigilanza da parte del Ministero.

Conclude, invitando a considerare il lungo itinerario parlamentare del provvedimento in questione. Pur riconoscendo l'anomalia della sottrazione all'Aula della competenza sulla trasformazione de «La Biennale» in Società di cultura, rileva che, a tal proposito, non sussistono profili di illegittimità. Richiama, pertanto, le considerazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali Valter Veltroni che, nella seduta del 15 gennaio 1998, ha evidenziato la mera opportunità delle valutazioni che hanno indotto l'Esecutivo a trasfondere il contenuto dell'originario disegno di legge sulla trasformazione de «La Biennale» in uno schema di decreto legislativo.

Chiede, inoltre, chiarimenti al Governo sulle disposizioni tributarie relative a «La Biennale», che non sono state inserite nel provvedimento in titolo per difetto di delega.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio dell'esame e rinvio) (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, rileva che lo schema di decreto in titolo contiene misure organizzative e funzionali che completano la disciplina sul funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e recentemente oggetto di modifica da parte del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il provvedimento in titolo – proseguendo nell'opera intrapresa con il decreto n. 281 del 1997 – coinvolge maggiormente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, riconoscendole il ruolo di organo di raccordo. L'intesa con la Conferenza permanente per la nomina del direttore dell'Agenzia viene estesa dal provvedimento in esame alla nomina degli organi di vertice, Presidente e membri del Consiglio di amministrazione. Si tratta di una misura in asse con l'orientamento della riforma prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 che valorizza maggiormente le autonomie locali.

Aggiunge che la stessa Conferenza permanente viene inserita nel procedimento di sostituzione da parte del Consiglio dei Ministri delle amministrazioni regionali e delle province autonome in caso di loro inadempienza.

Conclude, rilevando l'importanza del potere – riconosciuto all'Agenzia – di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle

strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario Nazionale: si tratta di una funzione intesa a seguire costantemente l'attività di tali istituzioni che incidono in maniera determinante sulla finanza pubblica.

Il deputato Franco FRATTINI, richiamando la Commissione sulla particolare delicatezza del provvedimento in esame, illustra le sue perplessità sulla struttura amministrativa dell'Agenzia che viene modificata.

In primo luogo, ricorda che, agli inizi degli anni '90, in un contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, una Regione aveva censurato l'ambito di competenza dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali ritenendolo invasivo delle prerogative della stessa Regione. La Corte costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 128 del 24 marzo 1994, sostenne che i compiti dell'Agenzia non interferivano con le funzioni delle Regioni. Alla luce di tale precedente, manifesta le sue perplessità sulle attribuzioni riconosciute all'articolo 1, comma 1, lettera b). Il conferimento all'Agenzia della funzione di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario Nazionale e l'attuazione dei protocolli d'intesa tra università e Regioni è da ritenersi poco opportuno, perchè destinato a riaprire inevitabilmente il contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, con esito probabilmente diverso.

In secondo luogo, rilevando lo squilibrio tra l'organico tabellare dell'Agenzia e l'organico di fatto e la diminuzione delle risorse finanziarie ad essa attribuite, ritiene opportuno inserire nel parere della Commissione un richiamo al Ministro della sanità per adeguare il personale e le risorse finanziarie ai nuovi compiti a cui è chiamata la stessa Agenzia.

Conclude, ritenendo inconcepibile quella disposizione la quale prevede che, in corso di mandato, cambiando le regole sui requisiti soggettivi, quale l'età dei componenti degli organi dell'Agenzia, tali regole siano immediatamente applicabili. Sembra strano pensare ad una applicazione immediata, in luogo di una più opportuna norma transitoria, secondo cui le nuove regole sui requisiti soggettivi diventano vigenti alla prima scadenza successiva all'approvazione del decreto. Ritiene opportuno, a tal proposito, per il Parlamento richiamare la responsabilità del Governo sul fatto che la modifica dei requisiti soggettivi, se immediatamente applicata, rappresenta una chiara penalizzazione.

Il deputato Marianna LI CALZI, rilevando i punti problematici dello schema di decreto in titolo, fa presente, in primo luogo, che è in discussione presso la XII Commissione Affari sociali della Camera un disegno di legge (A.C. 4230) recante delega al Governo per il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito all'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

In secondo luogo, l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nell'attribuire nuove funzioni all'Agenzia, ne delimita l'effi-

cacia «sino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sino alla ristrutturazione prevista dal Capo II della medesima legge»: tali disposizioni sembrano introdurre una disciplina provvisoria che sarà eventualmente raccordata con la riforma complessiva del Ministero della sanità prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

In terzo luogo, rileva la problematicità dello schema di decreto legislativo laddove assume a rango di norma primaria talune disposizioni concernenti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali che in base alla normativa vigente sono disciplinate dalla fonte regolamentare.

Entrando nel merito del provvedimento, ritiene che la utilizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, per apportare modifiche alla normativa vigente sull'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, costituisce un abuso dei pur ampi poteri che la predetta legge ha delegato al Governo ai fini del «conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa».

È vero che le modificazioni all'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al fine di migliorarne la capacità di operare come «strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario», non possono essere operate in assenza di un trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ma non si vede, d'altra parte, quali tra le funzioni dell'Agenzia siano concretamente trasferibili.

Considerando che con il provvedimento in titolo vengono introdotti nuovi compiti del tutto diversi, finalizzati al controllo e alla predisposizione di veri e propri interventi correttivi sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi da parte delle stesse regioni, ne consegue che in luogo del decentramento di funzioni verso le regioni sembra attuarsi un processo inverso di accentuazione delle funzioni di competenza statale.

Tale innovazione non può non lasciare fortemente perplessi, posto che, già con riferimento alle attuali funzioni attribuite all'Agenzia dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, erano state sollevate perplessità sul duplice piano della compatibilità di dette funzioni sia con i criteri fissati dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, sia con la sfera delle competenze attribuite alle regioni dalla Carta Costituzionale.

Ricorda a tale proposito la sentenza n. 128 del 24 marzo 1994, richiamata dal deputato Frattini, nella cui motivazione viene espressamente escluso che le competenze conferite al Ministero della sanità in ordine alla verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e le attribuzioni riconosciute all'Agenzia in ordine ai compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi nonchè di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione e nelle forniture, siano tali da configurare forme di controllo in senso proprio, diverse da quelle delineate in sede costituzionale e pertanto suscettibili di limitare indebitamente l'autonomia regionale.

Ritiene, pertanto, che il conferimento di siffatte nuove attribuzioni all'Agenzia sembra destinato a riaprire inevitabilmente un nuovo contenzioso innanzi alla Corte costituzionale, dall'esito probabilmente scontato, e ciò prescindendo da altri aspetti significativi, quali la mancata previsione nel testo all'esame di misure finalizzate a dotare l'Agenzia dei necessari strumenti operativi e di congrue risorse finanziarie che possano consentire la concreta possibilità di perseguire i nuovi obiettivi indicati.

Per quanto concerne le modifiche delle norme sulla composizione degli organi e sulla loro durata (nel decreto legislativo si introduce il limite di età di settanta anni per tutti i componenti, si riduce da cinque a tre anni il periodo della carica, si prevede la ricostruzione degli organi con le nuove norme entro trenta giorni), rileva che, oltre a non avere fondamento nella delega, esse – nel merito – appaiono in contrasto con i principi di omogeneità e razionalità ai quali dovrebbero comunque tendere tutti i provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla citata legge n. 59. Ed infatti la determinazione del limite di età di settanta anni per la cessazione dalla carica non ha precedenti nella disciplina normativa concernente istituzioni analoghe all'Agenzia per i servizi sanitari regionali. A tal proposito, si unisce alle considerazioni del deputato Frattini sulla opportunità di inserimento nel decreto di una norma transitoria che stabilisca l'applicazione della modifica delle regole sui requisiti soggettivi solo alla prima scadenza del mandato successiva all'approvazione del decreto.

Il senatore Renzo GUBERT rileva l'intento di controllo da parte del Ministero della sanità sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Ricordando che già nella legge finanziaria si era tentato di riconoscere al Ministero il controllo sulle Regioni in materia di sanità, fa presente che quel controllo si ritrova nello schema di decreto legislativo in esame.

Si domanda se l'autonomia degli enti locali debba essere sempre controllata attraverso procedure amministrative: è sempre necessario il controllo degli enti locali da parte di commissioni specifiche di ciascun Ministero oppure occorre confidare nella capacità di autogoverno degli stessi?

Sembra che il decreto in esame vada in direzione contraria all'autonomia delle Regioni e anche delle università, che godono anch'esse di autonomia.

Quanto poi all'articolo 1, comma 2, ritiene che sia lesivo della libertà di cura: si potrebbe assistere ad una guerra dell'Agenzia in nome del Ministro contro qualche USL attraverso la ricerca continua di documentazione.

Conclude che il provvedimento in esame non si pone esattamente a tutela delle autonomie sia delle persone che degli enti.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

# SOTTOCOMMISSIONI

#### AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

65<sup>a</sup> seduta

Presidenza del Presidente Lino DIANA indi del senatore ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2997) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonchè proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il decreto-legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(2982) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BESOSTRI introduce l'esame rilevando problemi non trascurabili sotto il profilo costituzionale: egli ritiene che la normativa

comporta una disparità di trattamento tra i concessionari attuali e i concorrenti potenziali risultando difforme anche dalla direttiva comunitaria. Nella complessiva incertezza sulle condizioni effettive assicurate a un mercato competitivo nel settore, l'elisione del termine del 1º gennaio 1998, prescritto dalla normativa comunitaria, appare a sua volta quanto mai discutibile. Di conseguenza, ritiene di dover proporre un parere contrario sull'intero decreto-legge, sempre che vi sia un consenso unanime da parte della Sottocommissione: diversamente, sarebbe preferibile sottoporre il provvedimento alla Commissione in sede plenaria.

I senatori MAGNALBÒ, ANDREOLLI, LUBRANO DI RICCO e MAGGIORE condividono la proposta di parere contrario avanzata dal relatore.

Il presidente Lino DIANA dichiara invece di non concordare sulla proposta di parere contrario e dispone che il disegno di legge sia rimesso alla sede plenaria.

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO ricorda il contenuto del provvedimento e propone un parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI, a nome del suo Gruppo, dichiara di condividere la proposta del relatore.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere favorevole.

- (377) PAPPALARDO ed altri. Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo
- (391) MICELE ed altri. Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche
- (435) WILDE e CECCATO. Disciplina per il rilancio del turismo
- (1112) COSTA ed altri. Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo
- (1655) GAMBINI ed altri. Riforma della legislazione nazionale del turismo
- (1882) POLIDORO ed altri. Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo
- (1973) DE LUCA Athos. Carta dei diritti del turista
- (2090) DEMASI ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici

#### (2198) TURINI ed altri. - Legge quadro sul turismo

(Parere su testo unificato alla 10<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ propone di formulare un parere favorevole sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito. Rileva inoltre che l'articolo 1, comma 6, dovrebbe essere riferito anche agli stranieri appartenenti a paesi membri dell'Unione europea, mentre l'articolo 4, comma 2, dovrebbe essere riconsiderato in ragione delle preannunciate modifiche alla disciplina sul commercio. Quanto ai prestiti obbligazionari turistici, sarebbe preferibile rimettere, ai soggetti emittenti la determinazione del taglio minimo.

Con tali osservazioni, la Sottocommissione conviene di esprime un parere favorevole sul testo unificato.

# (2143) LAURO ed altri. – Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

# (2932) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini, Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace (Parere su emendamenti alla 2ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore LUBRANO DI RICCO si sofferma sull'emendamento 01.1, che risulta indeterminato sia nell'individuazione dei soggetti destinatari della rilevazione di comportamento sia nell'obbligatorietà o meno degli interventi che ne conseguono. D'altra parte, il riferimento generico alle attività scolastiche e non solo a profili di comportamento potrebbe determinare una interferenza con la didattica, in possibile difformità dal principio della libertà di insegnamento prescritto dall'articolo 33, primo comma, della Costituzione; ulteriori elementi di indeterminatezza riguardano l'informazione alla famiglia del minore interessato e il consenso dei genitori per gli eventuali interventi disposti dall'organismo di cui al comma 1, mentre non appare affatto considerato il problema della tutela della riservatezza.

Quanto all'emendamento 7.0.1, esso conferisce una discrezionalità ampia all'autorità scolastica in una materia che esige viceversa indicazioni normative sufficientemente circostanziate.

L'emendamento 11.0.1, al comma 2, prevede una attività investigativa di polizia senza autorizzazioni e controlli da parte dell'autorità giudiziaria: essa è suscettibile di limitare con modalità illegittime la libertà di comunicazione personale, contro l'articolo 15 della Costituzione. Il comma 4 dello stesso emendamento si riferisce a una facoltà d'uso di beni sequestrati, che costituisce una deroga alla disciplina vigente in materia, non adeguatamente fondata e regolata.

Nell'imminenza della seduta della Commissione, il presidente DIA-NA propone di sospendere momentaneamente l'esame degli emendamenti.

La Sottocommissione consente.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 16,15.

Riprende l'esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, precedentemente sospeso.

Il relatore LUBRANO DI RICCO prosegue l'illustrazione degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito: l'emendamento 14.0.8, nella lettera *d*) del comma 1 prevede una misura restrittiva senza delimitarne adeguatamente l'oggetto e le modalità, ed estensibile in ipotesi a qualsiasi attività che comporti contatti anche occasionali con i minori; essa dovrebbe essere limitata quantomeno ai casi di contatti permanenti o continuativi. Il comma 2, inoltre, dovrebbe essere specificato in relazione alla normativa vigente in tema di trattamenti sanitari obbligatori.

Sugli altri emendamenti, ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Il senatore BESOSTRI condivide i rilievi del relatore ma ritiene preferibile pronunciarsi su una proposta di parere formulata per iscritto.

Concorda il presidente ANDREOLLI.

La Sottocommissione conviene e il seguito dell'esame è pertanto rinviato, con l'incarico al relatore di redigere una proposta di parere.

(DOC. XXII, n. 39) SALVATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince» (R162 000, C08<sup>a</sup>, 0003°)

(DOC. XXII, n. 41) DE LUCA Athos ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince»

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: rimessione alla sede plenaria) (R162 000, C08<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Su proposta del relatore MAGGIORE, l'esame dei documenti in titolo è rimesso alla sede plenaria.

(1113) COSTA. – Nuove norme in materia di istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto o dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge, rivolto a modificare la disciplina vigente sull'albo professionale dei periti di infortunistica stradale e navale: sulle specifiche disposizioni, non ritiene che vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza. Tuttavia osserva che nell'ordinamento vi è una eccessiva proliferazione di albi professionali, con restrizioni non giustificate al libero esercizio delle relative attività.

Il senatore BESOSTRI condivide tale rilievo e ritiene che esso rende opportuno rimettere il disegno di legge alla sede plenaria.

Il disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

# (2305) CORTIANA ed altri. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente ANDREOLLI illustra il disegno di legge, rivolto a regolare la diffusione del telelavoro assicurando la tutela dei diritti individuali e sindacali degli interessati. Propone un parere favorevole, con la segnalazione alla Commissione di merito circa l'opportunità di tener conto di norme già vigenti e applicabili in materia.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 16,25.

### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

94ª Seduta

#### Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti, per gli esteri Fassino e per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che il decreto-legge prevede diversi interventi in materia di trasporti, con particolare riferimento ai settori portuale, marittimo, dell'autotrasporto, del trasporto pubblico locale e dei trasporti rapidi di massa. Per quanto di competenza, segnala innanzitutto che alcuni di tali interventi erano già previsti nel disegno di legge n. 2206, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 4240), con la conseguenza che gli accantonamenti relativi al Ministero dei trasporti di cui ai fondi speciali di parte corrente e di parte capitale per l'anno 1997 non risultano capienti per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento. Mentre infatti alcune norme del disegno di legge n. 2206 risultano identicamente riprodotte nel decreto-legge in esame, per altre disposizioni non è chiaro se si tratti di sovrapposizione di norme identiche ovvero di diversi interventi (in tale ultima ipotesi, non vi sarebbe capienza). Su tale punto appare quindi indispensabile acquisire chiarimenti da parte del Tesoro.

Vanno inoltre segnalati il comma 9 dell'articolo 8, i commi 3 e 7 dell'articolo 9 e il comma 6 dell'articolo 10, che prevedono,

in deroga alla normativa contabile, il mantenimento in bilancio di somme iscritte in conto competenza e in conto residui nel 1997.

Segnala quindi che il comma 9 dell'articolo 9 prevede un'agevolazione fiscale a favore delle autorità portuali non quantificata nella relazione tecnica.

Segnala infine l'articolo 11, che prevede l'allineamento delle aliquote contributive a carico della aziende di trasporto pubblico locale, con conseguente corresponsione di risorse finanziarie all'INPS, a cui si provvede, in parte, mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla cassa integrazione ordinaria. In proposito, occorre sottolineare che la spesa in questione riveste carattere obbligatorio e che nella norma non sono individuati meccanismi di razionalizzazione della spesa stessa tali da giustificare l'utilizzo delle risorse in questione per la copertura di nuovi oneri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, per quanto riguarda il primo punto sottolineato dal relatore, precisa che gli interventi all'esame sono sostitutivi delle precedenti disposizioni ad eccezione di quanto contenuto all'articolo 10, comma 2, relativo ai trasporti rapidi di massa, che costituisce un intervento aggiuntivo e per il quale risulta comunque assicurata la necessaria copertura finanziaria. Per quanto riguarda la previsione normativa di cui all'articolo 9, comma 9, essa, mirando a sciogliere dubbi interpretativi, riguarda entrate che in assenza della presente disposizione non si sarebbero verificate. In relazione all'articolo 11, sottolinea che la copertura tiene conto del *trend* riduttivo della spesa per cassa integrazione ordinaria verificatasi nell'ultimo triennio e precisa che, trattandosi comunque di interventi soggetti ad autorizzazione, questi terranno conto, in futuro, del ridotto *plafond* di spesa disponibile.

Sollecita, infine, un parere favorevole sul mantenimento in bilancio di somme iscritte in conto competenza e in conto residui nel 1997, disposizione che viene riproposta anche in altri provvedimenti oggi all'esame.

Il presidente COVIELLO chiede un chiarimento al sottosegretario Cavazzuti che consenta di inserire la richiesta di mantenimento di residui contenuta nel presente provvedimento nella più generale politica di gestione dei residui, che, secondo recenti notizie di stampa e in relazione agli impegni dell'Italia con la Unione europea, dovrebbe assumere una connotazione estremamente restrittiva e rigorosa.

Il senatore VEGAS aderisce alla richiesta del Presidente, sollecitando una decisione in merito al presente provvedimento che tenga conto delle decisioni complessive in ordine al problema dei residui; rileva, inoltre, la necessità di conoscere l'ammontare dei residui che il Governo complessivamente desidera mantenere nel bilancio del 1998.

Il senatore MARINO si associa a quanto esposto dal Presidente in merito alla decisione relativa al mantenimento in bilancio di somme iscritte in conto competenza e in conto residui. Osserva che, in ogni caso, una riduzione dei residui già iscritti in bilancio potrebbe attuarsi solo per via legislativa.

Il senatore CURTO chiede chiarimenti in merito all'articolo 11; segnatamente, sottolinea che non sembra giustificabile un diverso onere per il 1998 rispetto a quanto previsto negli anni successivi e che, poichè tale onere dovrebbe mostrare un andamento crescente in relazione alla dinamica delle retribuzioni, una disponibilità di risorse immutata negli anni successivi potrebbe non risultare idonea.

Il senatore FERRANTE, sottolineando come il problema dei residui sia stato già affrontato dalla Commissione anche nella scorsa sessione di bilancio, dichiara il proprio parere favorevole in merito al mantenimento delle somme previsto dal provvedimento, in quanto disposto prima della chiusura dell'esercizio. Ciò non toglie che, in un momento successivo, si possa tornare sulla questione nel suo complesso. In merito a quanto rilevato sull'articolo 11, rileva che l'allineamento delle aliquote contributive avviene nei limiti di un tetto di spesa e con obbligo di rendicontazione e che non dovrebbe quindi comportare problemi di copertura; solleva peraltro il problema che tale allineamento, per la parte non ricompresa nel tetto di spesa, finisce per essere a carico della fiscalità generale.

Anche il senatore VEGAS esprime dubbi in relazione all'articolo 11, e in particolare sulla copertura adottata a carico delle autorizzazioni di spesa relative alla cassa integrazione ordinaria. Si dichiara inoltre favorevole ad esaminare il problema dei residui in modo puntuale, provvedimento per provvedimento, anche se sollecita una riflessione in linea generale sui diversi interventi di mantenimento dei residui in bilancio, differenziando eventualmente tra provvedimenti che sono intervenuti prima della chiusura dell'esercizio e quelli che prevedono il loro mantenimento in un momento successivo, quando tali somme dovrebbero ormai essere in economia.

Il presidente COVIELLO in ordine alla questione dei residui passivi propone, di proseguire l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della Sottocommissione e di chiedere al Governo di riferire in altra seduta sulla situazione generale dei residui passivi.

Il relatore MORANDO osserva che il problema della sovrapposizione normativa tra il presente provvedimento e il disegno di legge già approvato dal Senato appare risolto dalle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo; valuta anche positivamente quanto esposto in relazione alle possibili minori entrate derivanti dall'articolo 9. In merito all'articolo 11, ritiene che il problema sollevato dal senatore Curto non sia sussistente in ragione del meccanismo di tetto di spesa previsto nell'articolato; sottolinea, peraltro, la rilevanza dell'osservazione del senatore Vegas, in quanto la spesa per la cassa integrazione ordinaria costituisce una spesa obbligatoria non facilmente comprimibile nei prossi-

mi esercizi. Per quanto riguarda il problema dei residui, concorda con la proposta del Presidente; in particolare, propone di esprimere parere favorevole sulla deroga di cui al provvedimento in titolo, in quanto entrato in vigore prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1997.

La Sottocommissione su proposta del relatore esprime parere contrario sull'articolo 8, comma 9, sull'articolo 9, commi 3 e 7 e sull'articolo 10, comma 6; e parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 11.

(2997) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonchè proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE rileva che il decreto-legge autorizza nuove forme di collaborazione con le Forze armate albanesi per l'attuazione di interventi di assistenza e cooperazione, nonchè proroga di disposizioni relative all'intervento in Bosnia. La copertura finanziaria è attribuita al Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero degli affari esteri, nonchè, per 78 miliardi, al Fondo di riserva per le spese impreviste, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 63, della legge collegata alla finanziaria per il 1996. Al riguardo, segnala che sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro elementi informativi in ordine al rispetto dei criteri sul trattamento economico accessorio stabiliti dalla medesima disposizione; chiede al Tesoro inoltre di chiarire come mai ad inizio esercizio si sia già nella necessità di ricorrere al Fondo di riserva per le spese impreviste.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda sull'esigenza che il trattamento economico accessorio di cui al provvedimento in titolo sia coerente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 63, del provvedimento collegato alla finanziaria per il 1996.

Il relatore FERRANTE propone quindi di esprime parere favorevole nel presupposto che siano rispettati i criteri sul trattamento economico accessorio stabiliti dalla legge n. 549 del 1995.

La Sottocommissione concorda.

# (2911) Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della proroga di talune disposizioni concernenti provvedimenti di competenza del Ministero degli affari esteri. Per quanto di competenza, segnala che il comma 1 dell'articolo 6 prevede il mantenimento in bilancio di stanziamenti in conto competenza e in conto residui non impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 1997; per quanto riguarda gli stanziamenti di parte corrente, la disposizione non appare contabilmente corretta, anche in considerazione del fatto che la proroga verrebbe stabilita ad esercizio finanziario già concluso. Sottolinea, tuttavia, che le somme, riguardando competenze del ministero degli affari esteri, potrebbero non essere state impegnate nel corso del 1997 non per responsabilità interna dell'amministrazione, ma perchè riguardano attività internazionali, che possono essere realizzate solo con il concorso di altri soggetti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il relatore, rilevando che proprio il particolare tipo di spesa legato ad impegni internazionali giustifica la richiesta di mantenimento delle somme in bilancio.

Anche il senatore VEGAS esprime la non contrarietà al mantenimento di tali somme in bilancio a causa della loro particolare natura; richiede peraltro una indicazione più precisa relativamente all'ammontare delle somme interessate.

Il sottosegretario FASSINO conferma che quanto previsto all'articolo 6 riguarda somme relative ad interventi non completati a causa di difficoltà di carattere internazionale, ricadendo, quindi, nel caso evidenziato dal relatore e dal senatore Vegas; sottolinea, peraltro, che la somma complessiva ammonta a circa 100 miliardi.

Il senatore MARINO, rilevando che la conservazione delle somme in bilancio avrà luogo ad esercizio finanziario già chiuso, sottolinea che sarebbe stato più opportuno provvedere con un decreto-legge prima del 31 dicembre 1997.

Il senatore GUBERT esprime la sua contrarietà all'articolo 6, sottolineando la necessità di assicurare il pieno rispetto delle norme di contabilità dello Stato.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere favorevole, nel presupposto che la conservazione delle disponibilità prevista all'articolo 6 sia relativa a casi in cui il mancato impegno sia derivato da difficoltà di ordine internazionale.

(2524) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO fa presente che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge.

Sono pervenuti successivamente numerosi emendamenti tra i quali segnala i seguenti, da cui possono derivare minori entrate per il bilancio dello Stato o oneri finanziari aggiuntivi privi di idonea copertura: 2.0.1, 3.5, 3.0.1, 4.4, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.0.1, 9.1, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 10.3, 12.0.2, 12.0.3, 19.0.1, 21.0.1, 22.0.1, 26.0.3, 26.0.5, 26.0.9, 26.0.10 e 26.0.22.

Il sottosegretario CASTELLANI fornisce alcune precisazioni in merito agli emendamenti segnalati dal relatore; in particolare, per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, pur non escludendo la possibilità di una perdita di gettito di lieve entità, sottolinea che l'intervento si rende necessario per garantire l'equità nel processo di vendita degli alloggi; relativamente all'emendamento 4.4, identico al 4.3, precisato che esso costituisce una norma interpretativa in una materia che ha dato luogo ad un contenzioso sfavorevole per l'amministrazione finanziaria, esclude possa comportare una perdita di gettito. In merito all'emendamento 7.0.1, relativo alla Biennale di Venezia, sottolinea come esso prefiguri la deducibilità di erogazioni liberali, prevedendo il versamento al bilancio dello Stato, da parte della medesima società di cultura, delle minori imposte versate dai soggetti a seguito delle suddette erogazioni. Per quanto riguarda l'emendamento 12.0.2, che prevede il mantenimento in bilancio delle disponibilità iscritte in una serie di capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze, si ripromette di fornire indicazioni più precise in merito all'entità di tali somme; l'emendamento 22.0.1 favorisce la trasformazione in società di aziende individuali e non sembra quindi comportare perdita di gettito. Si sofferma infine sull'emendamento 10.3 relativo alle tasse automobilistiche, materia su cui è intervenuto il provvedimento collegato alla finanziaria per il 1998.

Il presidente COVIELLO solleva dubbi in merito all'emendamento 26.0.19 che, a breve distanza dall'approvazione del provvedimento collegato alla finanziaria per il 1998, interviene nuovamente sulle materie ivi trattate, estendendo anche all'esercizio 1992 quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente COVIELLO avverte che la sottocommissione per i pareri tornerà a riunirsi, domani, mercoledì 21 gennaio, alle ore 14,30 con all'ordine del giorno i restanti argomenti già iscritti all'ordine del giorno della seduta di oggi.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

## ISTRUZIONE (7a)

#### Sottocommissione per i pareri

#### MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

#### 51<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

#### alla 4<sup>a</sup> Commissione:

(1591) DOLAZZA: Riordino della Sanità militare: parere in parte favorevole e in parte contrario;

(1595) MANFREDI ed altri: Norme per il riordino della Sanità militare: parere in parte favorevole e in parte contrario;

(2805) DIANA Lorenzo: Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa: parere favorevole.

# CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 15

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. Disciplina del diritto di asilo (554).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CORTIANA ed altri. Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- III. Esame dei disegni di legge:
- DIANA Lino. Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956,
   n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. Norme in materia di decentramento comunale (2640).

#### In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- DE LUCA Athos ed altri. Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- PELELLA. Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CAMO ed altri. Disciplina di talune attività svolte da associazioni di promozione sociale (999).
- CORTIANA. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri).
- COSTA. Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
- SPECCHIA. Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7<sup>a</sup> Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10).
- SPECCHIA. Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

### GIUSTIZIA $(2^a)$

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo concernente istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane (n. 192).

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Esame del disegno di legge:
- SCOPELLITI e PERA. Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati BONITO ed altri. Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- SALVATO. Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinente.

#### In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace).
- MANIERI ed altri. Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- e della petizione n. 165 ad essi attinente.

### AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 15

#### Procedure informative

Comunicazioni del sottosegretario Serri sulla situazione del Corno d'Africa, con particolare riguardo alla Somalia.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri (2911).

# DIFESA $(4^a)$

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 15

#### Procedure informative

Indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope»: audizione del Procuratore Capo presso il Tribunale militare di Roma.

#### In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonchè proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina (2997).
- e della petizione n. 205 ad esso attinente.

#### In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1456).
- SALVI ed altri. Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1616).

#### In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

 COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento (2886).

 VEGAS ed altri. – Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale (2975).

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 9 e 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato istitutivo della CE in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle Banche centrali (n. 196).

## ISTRUZIONE $(7^a)$

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 15,15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (n. 57).

- II. Esame del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina del trattamento economico spettante a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero» (n. 200).

#### In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Luigi. Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086,
   e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

#### In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- CASTELLANI Pierluigi. Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- PEDRIZZI ed altri. Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma (2114).
- AGOSTINI ed altri. Proroga delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 671, relativa alla celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (2773).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SPECCHIA ed altri. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

- IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. Istituzione e disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di delibera, adottato dal CIPE, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane (n. 194).

### In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili (2982).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (2983).

## Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle comunicazioni in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari.

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 15,30

### In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PAPPALARDO ed altri. Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).
- MICELE ed altri. Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).

- DE LUCA Athos. Carta dei diritti del turista (1973).
- DEMASI ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. Legge quadro sul turismo (2198).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- LAURO ed altri. Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a sostegno dei servizi turistici (2143).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche (2932).

## Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e per il turismo sugli orientamenti del Governo in materia di riforma del commercio.

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) (n. 56).

## In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- PREIONI. Modifica alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previ-

- denza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- DE CAROLIS e DUVA. Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- DIANA Lino ed altri. Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- ZANOLETTI ed altri. Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- BIANCO ed altri. Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).
- CORTIANA ed altri. Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BATTAFARANO ed altri. Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
- BONATESTA ed altri. Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

# IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).
- TERRACINI. Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).

- AVOGADRO ed altri. Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
- MANIERI ed altri. Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).

# GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico della disciplina in materia di intermediazione finanziaria» (n. 193).

#### In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili (2982).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (2983).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- CUSIMANO ed altri. Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 13,30

Indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge n. 59 del 1997:

Audizione del professor Augusto Barbera, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

# COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 20,30

Comunicazioni del Presidente.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 20

- I. Proposta di modifica del Regolamento interno della Commissione.
- II. Inchiesta su stragi e depistaggi e sul caso Moro:
- Audizione del generale dell'Arma dei carabinieri Nicolò Bozzo.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

# di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 20

### Procedure informative

Audizione del professore Gianni Billia, presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e del dottore Paolo Lucchesi, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza del predetto Istituto, sui problemi concernenti il bilancio preventivo 1998.

## **COMITATO PARLAMENTARE**

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Mercoledì 21 gennaio 1998, ore 8,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Audizioni del dottor Christopher Hein, Direttore del Consiglio italiano per i rifugiati, del dottor Vittorio Borraccetti, Segretario nazionale dell'Associazione magistratura democratica, del dottor Dino Frisullo, portavoce nazionale dell'Associazione senza confine e dell'avvocato Lorenzo Trucco, Presidente dell'Associazione studi giuridici sull'informazione.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30